

**REGOLA
E
COSTITUZIONI GENERALI
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE**

Roma 2001

Ordine Franciscano Secolare
Regola e Costituzioni Generali
Roma, 2001

A cura della Segreteria CIOFS
Via Pomponia Grecina, 31
00145 Roma - ITALIA
Tel: +39 - 065 123 964
Fax: +39 - 065 123 964
E-mail: ciofs@ciofs.org
<http://www.ciofs.org>

**REGOLA
E
COSTITUZIONI GENERALI
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE**

Roma 2001

INDICE GENERALE

REGOLA

Lettera dei Quattro Ministri Generali della Famiglia Francescana	4 ottobre 1978
Lettera apostolica di approvazione	24 giugno 1978
Prologo	
Esortazione di San Francesco ai Fratelli e alle Sorelle della Penitenza	
Di quelli che fanno penitenza	
Di quelli che non fanno penitenza	

Capitolo I: L'Ordine Franciscano Secolare (OFS)	1-3
Capitolo II: La forma di Vita	4-19
Capitolo III: La vita in Fraternità	20-26

COSTITUZIONI GENERALI

Decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrate e le Società di vita apostolica	8 dicembre 2000
Lettera della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR	1 gennaio 2001
Promulgazione delle Costituzioni generali	6 febbraio 2001

Capitolo primo: L'Ordine Franciscano Secolare	artt. 1 - 7
--	--------------------

Capitolo secondo: Forma di vita e Attività apostolica	artt. 8 - 27
--	---------------------

Titolo I: La Forma di vita	artt. 8 - 16
-----------------------------------	---------------------

Titolo II: Presenza attiva nella Chiesa e nel Mondo artt. 17 - 27

Capitolo terzo: Vita in Fraternità

artt. 28 - 103

Titolo I: Orientamenti generali artt. 28 - 36

Titolo II: Ingresso nell'Ordine e formazione artt. 37 - 45

Titolo III: La Fraternità ai vari livelli artt. 46 - 75

Titolo IV: Elezione agli uffici e cessazione artt. 76 - 84

Titolo V: L'Assistenza spirituale e pastorale dell'OFS artt. 85 - 91

Titolo VI: La Visita fraterna e la Visita pastorale artt. 92 - 95

Titolo VII: La Gioventù Francescana artt. 96 - 97

Titolo VIII: In comunione con la Famiglia Francescana
e con la Chiesa artt. 98 - 103

REGOLA
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

LETTERA DEI QUATTRO MINISTRI GENERALI DELLA FAMIGLIA FRANCESCANA

ai Fratelli e Sorelle dell'Ordine Franceseano Secolare,
in occasione della consegna della Regola,
approvata per loro dalla Santa Sede.

Abbiamo la gioia di comunicarvi che la Santa Sede, mediante la lettera apostolica «*Seraphicus Patriarcha*», datata 24 giugno 1978, «sub anulo piscatoris», ha approvato la Regola rinnovata dell'Ordine Franceseano Secolare, che abroga e sostituisce la precedente di Papa Leone XIII.

E' al Papa Paolo VI che dobbiamo questo splendido dono, poco prima che lasciasse questa terra.

Egli vi amava.

Più volte, infatti, aveva manifestato il suo amore verso l'Ordine Franceseano Secolare ed aveva rivolto a voi parole indimenticabili, come nel giugno 1968 e nel 1971, in occasione del 750° anniversario del «*Memoriale propositi*».

L'iter percorso dall'anno 1966, data 7 marzo, cioè da quando la Sacra Congregazione per i religiosi concesse la facoltà di iniziare l'aggiornamento della legislazione dell'Ordine Franceseano Secolare, è stato lungo e laborioso.

Vogliamo sottolineare il lavoro dei fratelli e delle Fraternità, sia mediante le varie forme di vita, way, way of life, od itinerari, sia mediante l'infessso lavoro della Presidenza del Consiglio internazionale, dopo l'istituzione di esso, nell'anno 1973.

Tale lavoro è stato di capitale importanza nella ricerca delle vie dello Spirito ed efficacissimo per avvertire la presenza e la vitalità del carisma franceseano nel popolo di Dio, ai nostri giorni.

La Regola che oggi vi presentiamo non è soltanto il frutto di questi lavori.

La Chiesa ve la consegna come *norma di vita*.

La priorità della vostra attenzione corra verso il contenuto evangelico, accogliendo il messaggio franceseano che essa porta e la guida che vi offre per vivere secondo il Santo Vangelo.

Uno dei cardini dell'auspicato rinnovamento è il *ritorno alle origini*, alla esperienza spirituale di Francesco d Assisi e dei fratelli e delle sorelle della penitenza, che ricevettero da lui ispirazione e guida.

Tale proposito viene suggerito dall'inserzione come prologo della «Lettera ai fedeli» (recensio prior), nonché dai costanti riferimenti alla dottrina ed all'esempio di San Francesco.

Un altro cardine è l'*attenzione allo Spirito nei segni dei tempi*.

Appoggiati a questi due cardini, dovete mettere in pratica l'invito della regola alla creatività e all'esercizio della corresponsabilità.

Questa creatività, in alcuni casi, dovrà esprimersi in forma di statuti.

Infatti il n° 3 dice come norma generale: «l'applicazione sarà fatta dalle Costituzioni Generali e da Statuti particolari»

Noi, ministri francescani, con tutti i nostri frati abbiamo l'animo pronto ed aperto ad offrirvi tutta l'assistenza per camminare assieme a voi nelle vie del Signore.

Con questi sentimenti ci è gradito consegnare la Regola rinnovata dell'Ordine Franciscano Secolare alla Presidenza del Consiglio Internazionale OFS e, tramite essa, a tutti i francescani secolari, che la riceveranno come norma e vita.

Roma. 4 ottobre 1978

Fr. Costantino Koser

Min. Gen. OFM

Fr. Vitale M. Bommarco

Min. Gen. OFM Conv.

Fr. Pasquale Rywalski

Min. Gen. OFM Cap.

Fr. Rolando Faley

Min. Gen. T.O.R.

LETTERA APOSTOLICA DI APPROVAZIONE

PAOLO PAPA VI
ad perpetuam rei memoriam

Il serafico Patriarca San Francesco d'Assisi, mentre era in vita ed anche dopo la sua preziosa morte, ha invogliato molti a servire Dio in seno alla famiglia religiosa da lui fondata, ma ha attirato anche innumerevoli laici ad entrare nelle sue istituzioni rimanendo nel mondo, per quanto era loro possibile. Difatti, per servirci delle parole del nostro Predecessore Pio XI, "sembra... non esservi stato mai alcuno in cui brillasse più viva e più somigliante l'immagine di Gesù Cristo e la forma evangelica di vita che in Francesco. Pertanto egli che si era chiamato *l'Araldo del Gran Re*, giustamente fu salutato quale un *altro Gesù Cristo* per essersi presentato ai contemporanei e ai secoli futuri quasi Cristo redivivo, dal che seguì che, come tale, egli vive tuttora agli occhi degli uomini e continuerà a vivere per tutte le generazioni avvenire" (Encicl. «*Rite expiatis*» 30 aprile 1926; AAS, 18 [1926] p. 154). Noi siamo lieti che il «carisma francescano» ancora oggi vigoreggi per il bene della Chiesa e della comunità umana, nonostante il serpeggiare di dottrine accomodanti e la crescita di tendenze che allontanano gli uomini da Dio e dalle cose soprannaturali.

Con lodevole impegno e con una comune azione le quattro Famiglie Francescane per un decennio hanno studiato per elaborare una nuova Regola del Terz'Ordine Francese Secolare o, come ora viene chiamato, Ordine Francese Secolare. Ciò è sembrato necessario sia per le mutate condizioni dei tempi, sia per le disposizioni e gli incoraggiamenti dati in proposito dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Perciò i dilette figli, i quattro Ministri Generali degli Ordini Francescani ci hanno rivolto la istanza perché approvassimo la Regola in tal modo preparata. E noi, seguendo l'esempio di alcuni Nostri Predecessori, ultimo dei quali Leone XIII, volentieri abbiamo deciso di accondiscendere alle suppliche. In tal modo Noi, nutrendo fiducia che la forma di vita predicata da quel mirabile Uomo d'Assisi riceverà un nuovo impulso e fiorirà con vigore, dopo aver consultato la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, che ha esaminato con diligenza il testo presentato, avendo tutto ponderato attentamente, con sciente e matura deliberazione, approviamo e confermiamo, con la Nostra Apostolica autorità per mezzo di queste Lettere, la Regola dell'Ordine Francese Secolare, e vi annettiamo la forza della sanzione apostolica, purché concordi con l'esemplare che si conserva nell'archivio della Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti Secolari, di cui le prime parole sono «*Inter spirituales familias*», le ultime «*ad normam Constitutionum, petenda*».

Con la presente Lettera e con la Nostra autorità abrogiamo la precedente Regola di quello che era chiamato Terz'Ordine Francese Secolare. E stabiliamo che queste Lettere restino ferme e raggiungano il loro scopo ora e nell'avvenire nonostante qualsiasi cosa in contrario

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il 24 giugno 1978, anno 16° del Nostro pontificato.

Prologo

ESORTAZIONE DI SAN FRANCESCO AI FRATELLI E ALLE SORELLE DELLA PENITENZA

Nel nome del Signore!

Di quelli che fanno penitenza

Tutti coloro che amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, con tutta la loro forza (cf. *Mc* 12,30) ed amano il loro prossimo come se stessi (cf. *Mt* 22,39), ed odiano il proprio corpo con i suoi vizi e peccati, e ricevono il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e fanno degni frutti di penitenza: quanto mai sono felici questi e queste, facendo tali cose e perseverando in esse, perché su di esse riposerà lo spirito del Signore (cf. *Is* 11,2) e stabilirà in essi la sua abitazione e la sua dimora (cf. *Gv* 14,23), e sono figli del Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono sposi, fratelli e madri del nostro Signore Gesù Cristo (cf. *Mt* 12,50).

Siamo sposi quando con il vincolo dello Spirito Santo l'anima fedele si congiunge al nostro Signore Gesù Cristo. Gli siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli (*Mt* 12,50). Madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro corpo (cf. *I Cor* 6,20) per virtù dell'amor di Dio e di pura e sincera coscienza; lo partoriamo con le opere sante, che debbono illuminare gli altri con l'esempio (cf. *Mt* 5,16).

O come è cosa gloriosa, avere un Padre santo e grande nei cieli! O come è cosa santa, avere un tale sposo, paraclito, bello e ammirabile! O come è cosa santa e come è cosa amabile, possedere un tale fratello ed un tale figlio, piacevolissimo, umile, pacifico, dolce, amabile e sopra tutte le cose desiderabile: il Signore nostro Gesù Cristo, che diede la sua vita per le pecore (cf. *Gv* 10,15) e pregò il Padre dicendo: Padre santo, conserva nel tuo nome (*Gv* 17,11) quelli che mi hai dato nel mondo; erano tuoi e tu li hai dati a me (*Gv* 17,6). E le parole che hai dato a me, io le ho date a loro; ed essi le hanno ricevute ed hanno creduto veramente che io sono uscito da te ed hanno conosciuto che tu mi hai inviato (*Gv* 17,8). Prego per essi e non per il mondo (cf. *Gv* 17,9). Benedicili e santificali (*Gv* 17,17) e per essi io santifico me stesso (*Gv* 17,19). Non prego solo per essi, ma anche per quanti crederanno in me per la loro parola (*Gv* 13,20) affinché siano santificati nella unità (cf. *Gv* 17,23) come noi (*Gv* 17,11). E voglio, o Padre, che, dove sono io, siano anch'essi con me, perché possano vedere la mia gloria (*Gv* 17,24) nel tuo regno (*Mt* 20,21). Amen.

Di quelli che non fanno penitenza

Tutti quelli e quelle, che non fanno penitenza, e non ricevono il corpo ed il sangue del nostro Signore Gesù Cristo, e vivono nei vizi e peccati e camminano dietro alta prava concupiscenza ed alle cattive brame della loro carne, e non osservano quanto promisero al Signore, e servono col corpo al mondo, ai desideri carnali ed alle sollecitudini del secolo ed agli affari di questa vita: schiavi del diavolo, di cui sono figli e di cui fanno le opere (cf. *Gv* 8,41), sono ciechi, perché non riconoscono la vera luce, il Signore nostro Gesù Cristo. Non possiedono la sapienza spirituale, perché non possiedono il Figlio di Dio che è la vera sapienza del Padre, dei quali è scritto: La loro sapienza è stata divorata (*Sal* 106,27); e: Maledetti coloro che si allontanano dai tuoi comandamenti (*Sal* 118,21).

Vedono e lo riconoscono, sanno di fare il male e lo fanno e così consapevolmente mandano in rovina la loro anima. Aprite gli occhi, o ciechi, ingannati dai vostri nemici: dalla carne, dal mondo e dal diavolo; poiché è cosa dolce per il corpo commettere il peccato e gli è cosa amara farlo servire a Dio; poiché tutti i vizi ed i peccati escono dal cuore degli uomini e da lì procedono, come dice il Signore nel Vangelo (cf. *Mc* 7, 21).

E così non avete niente di buono in questo mondo e non ne avrete per il futuro. E pensate di possedere a lungo le cose vane di quaggiù, ma vi fate imbrogliare, poiché verrà un giorno ed un'ora, che non pensate, che non conoscete e che ignorate; s'ammala il corpo, s'avvicina la morte e così l'uomo muore di una morte amara. E dovunque, in qualsiasi tempo e modo l'uomo muoia in peccato mortale senza penitenza e soddisfazione, se può soddisfare e non soddisfa, allora il diavolo rapisce la sua anima dal suo corpo con tanta angustia e tribolazione, che nessuno può immaginare, tranne colui che ciò subisce. E saranno loro tolti (cf. *Lc* 8,18; *Mc* 4,25) tutti i talenti ed il potere e la scienza e la sapienza (*2 Par* 1,12), che credevano di possedere. E lasciano tutto ai parenti ed agli amici e dopo che essi si sono tolti e divisi i suoi beni soggiungono: Maledetta sia l'anima sua, poiché avrebbe potuto darci di più e guadagnare di più di quanto non abbia guadagnato. I vermi (intanto) divorano il corpo, e così hanno mandato alla malora il corpo e l'anima nel breve periodo di tempo di questo mondo, e se ne andranno all'inferno, ove saranno tormentati all'infinito. Per la carità che è Dio (cf. *1 Gv* 4,16), preghiamo tutti coloro, ai quali giungerà questa lettera, di ricevere benignamente per amore di Dio queste olezzanti parole del nostro Signore Gesù Cristo, come sopra riferite. E quanti non sanno leggere, se le facciano leggere spesso; e le conservino presso di sé mettendole santamente in pratica sino alla fine, perché sono spirito e vita (*Gv* 6,64). E coloro che non faranno ciò, saranno tenuti a rendere conto nel giorno del giudizio (cf. *Mt* 12,36) davanti al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo (cf. *Rm* 14,10).

Capitolo I

L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS)¹

1. Tra le famiglie spirituali, suscitate dallo Spirito Santo nella Chiesa², quella Francescana riunisce tutti quei membri del Popolo di Dio, laici, religiosi e sacerdoti, che si riconoscono chiamati alla sequela di Cristo, sulle orme di S. Francesco d'Assisi³.
In modi e forme diverse, ma in comunione vitale reciproca, essi intendono rendere presente il carisma del comune Serafico Padre nella vita e nella missione della Chiesa⁴.
2. In seno a detta famiglia, ha una sua specifica collocazione l'Ordine Franceseano Secolare. Questo si configura come un'unione organica di tutte le fraternità cattoliche sparse nel mondo e aperte ad ogni ceto di fedeli, nelle quali i fratelli e le sorelle, spinti dallo Spirito a raggiungere la perfezione della carità nel proprio stato secolare, con la Professione si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di S. Francesco e mediante questa Regola autenticata dalla Chiesa⁵.
3. La presente Regola, dopo il *Memoriale propositi* (1221) e dopo le Regole approvate dai Sommi Pontefici Nicolò IV e Leone XIII, adatta l'Ordine Franceseano Secolare alle esigenze ed attese della santa Chiesa nelle mutate condizioni dei tempi. La sua interpretazione spetta alla Santa Sede e l'applicazione sarà fatta dalle Costituzioni Generali e da Statuti particolari.

¹ Denominato anche con il nome di Fraternità Francescana Secolare o con la sigla T.O.F. corrispondente al Terzo'Ordine Franceseano.

² Lumen Gentium 43.

³ Pio XII, 1.7.1956, *Discorso ai Terziari*, I.

⁴ *Apostolicam Actuositatem*, 4,8.

⁵ Can. 702,1 [314].

Capitolo II

LA FORMA DI VITA

4. La regola e la vita dei francescani secolari è questa: osservare il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo l'esempio di S. Francesco d'Assisi, il quale del Cristo fece l'ispiratore e il centro della sua vita con Dio e con gli uomini⁶. Cristo, dono dell'Amore del Padre, è la via a Lui, è la verità nella quale lo Spirito Santo ci introduce, è la vita che Egli è venuto a dare in sovrabbondanza⁷.

I francescani secolari si impegnino, inoltre, ad una assidua lettura del Vangelo, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo⁸.

5. I francescani secolari, quindi, ricerchino la persona vivente e operante di Cristo nei fratelli, nella sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle azioni liturgiche. La fede di S. Francesco che dettò queste parole: «Niente altro vedo corporalmente in questo mondo dello stesso altissimo Figlio di Dio se non il suo santissimo Corpo e il santissimo Sangue» sia per essi l'ispirazione e l'orientamento della loro vita eucaristica.

6. Sepolti e resuscitati con Cristo nel Battesimo che li rende membri vivi della Chiesa, e ad essa più fortemente vincolati per la Professione, si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola.

Ispirati a S. Francesco e con lui chiamati a ricostruire la Chiesa, si impegnino a vivere in piena comunione con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti in un fiducioso e aperto dialogo di creatività apostolica⁹.

7. Quali «fratelli e sorelle della penitenza»¹⁰, in virtù della loro vocazione, sospinti dalla dinamica del Vangelo, conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento interiore che lo stesso Vangelo designa con il nome di «conversione», la quale, per la umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno¹¹.

In questo cammino di rinnovamento il sacramento della Riconciliazione è segno privilegiato della misericordia del Padre e sorgente di grazia¹².

8. Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare¹³.

⁶ *I Celano* 18. 115.

⁷ *Gv* 3,16; 10,10; 14,6.

⁸ *Apostolicam Actuositatem* 30, 8.

⁹ Paolo VI, 19.5.1971, *Discorso ai Terziari*, III.

¹⁰ *Memoriale propositi*.

¹¹ *Lumen Gentium* 8; *Unitatis Redintegratio* 4; *Paenitemini*, Pream.

¹² *Presbyterorum ordinis* 18,2.

¹³ *Apostolicam Actuositatem*, 4, 1-3.

Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all'Eucaristia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di Cristo.

9. La Vergine Maria, umile serva del Signore, disponibile alla sua parola e a tutti i suoi appelli, fu circondata da Francesco di indicibile amore e fu designata Protettrice e Avvocata della sua famiglia¹⁴. I francescani secolari testimoniano a Lei il loro ardente amore, con l'imitazione della sua incondizionata disponibilità e nella effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera¹⁵.
10. Unendosi all'obbedienza redentrice di Gesù, che depose la sua volontà in quella del Padre, adempiano fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno nelle diverse circostanze della vita¹⁶, e seguano Cristo, povero e crocifisso, testimoniandolo anche fra le difficoltà e le persecuzioni¹⁷.
11. Cristo, fiducioso nel Padre, scelse per Sé e per la Madre sua una vita povera e umile¹⁸, pur nell'apprezzamento attento e amoroso delle realtà create; così, i francescani secolari cerchino nel distacco e nell'uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze; siano consapevoli, poi, di essere, secondo il Vangelo, amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio.
Così, nello spirito delle «Beatitudini», s'adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e cupidigia di possesso e di dominio, quali «pellegrini e forestieri» in cammino verso la Casa del Padre¹⁹.
12. Testimoni dei beni futuri e impegnati nella vocazione abbracciata all'acquisto della purità di cuore, si renderanno così liberi all'amore di Dio e dei fratelli²⁰.
13. Come il Padre vede in ogni uomo i lineamenti del suo Figlio, Primogenito di una moltitudine di fratelli²¹, i francescani secolari accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore²² e immagine di Cristo.
Il senso di fraternità li renderà lieti di mettersi alla pari di tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo²³.
14. Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di Dio, consapevoli che «chiunque segue Cristo,

¹⁴ 2 Cel, 198.

¹⁵ *Lumen Gentium* 67; *Apostolicam Actuositatem* 4, 10.

¹⁶ *Lumen Gentium*, 41.

¹⁷ *Lumen Gentium*, 42, 2.

¹⁸ *Lettera a tutti i fedeli*, 5.

¹⁹ *Rm* 8, 17; *Lumen Gentium*, 7, 5.

²⁰ *Ammonizioni*, 16; *1 Lettera a tutti i fedeli*, 69

²¹ *Rm* 8,29.

²² 2 Cel 85; *Lettera a tutti i fedeli*, 26; *Regola n.b.* 7,15.

²³ *Regola n.b.* 9,3; *Mt* 25,40.

Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo», esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio²⁴.

15. Siano presenti con la testimonianza della propria vita umana ed anche con iniziative coraggiose tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia, ed in particolare nel campo della vita pubblica impegnandosi in scelte concrete e coerenti alla loro fede²⁵.
16. Reputino il lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, redenzione e servizio della comunità umana²⁶.
17. Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo²⁷.
I coniugati in particolare, vivendo le grazie del matrimonio, testimonino nel mondo l'amore di Cristo per la sua Chiesa. Con una educazione cristiana semplice ed aperta, attenti alla vocazione di ciascuno, camminino gioiosamente con i propri figli nel loro itinerario umano e spirituale²⁸.
18. Abbiano inoltre rispetto per le altre creature, animate e inanimate, che «dell'Altissimo portano significazione»²⁹, e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale.
19. Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell'unità e delle fraterne intese, attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell'uomo e nella potenza trasformatrice dell'amore e del perdono³⁰.
Messaggeri di perfetta letizia, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza³¹.
Innestati alla Risurrezione di Cristo, la quale dà il vero significato a Sorella Morte, tendano con serenità all'incontro definitivo con il Padre³².

²⁴ *Lumen Gentium*, 31; *Gaudium et spes*, 93.

²⁵ *Apostolicam Actuositatem*, 14.

²⁶ *Gaudium et spes*, 67, 2; *Regola n.b.*, 7, 4; b., 5, 2.

²⁷ *Regola Leone XIII*, 11, 8.

²⁸ *Lumen Gentium*, 41, 5; *Apostolicam Actuositatem*, 30, 2. 3.

²⁹ *ICel* 80; *Cantico delle Creature*, 4.

³⁰ *Regola Leone XIII*, II, 9; *Tre Compagni*, 14, 58.

³¹ *Ammonizioni*, 21; *Regola n.b.*, 7, 17:

³² *Gaudium et spes*, 78, 1-2.

Capitolo III

LA VITA IN FRATERNITÀ

- 20.** L'Ordine Francescano Secolare si articola in fraternità a vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente la propria personalità morale nella Chiesa³³. Queste fraternità di vario livello sono tra di loro coordinate e collegate a norma di questa Regola e delle Costituzioni.
- 21.** Nei diversi livelli, ogni fraternità è animata e guidata da un consiglio e un Ministro (o Presidente), che vengono eletti dai Professi in base alle Costituzioni³⁴.
Il loro servizio, che è temporaneo, è impegno di disponibilità e di responsabilità verso i singoli e verso i gruppi.
Le fraternità al loro interno si strutturano, a norma delle Costituzioni, diversamente secondo i vari bisogni dei loro membri e delle loro regioni, sotto la guida del Consiglio rispettivo.
- 22.** La fraternità locale ha bisogno di essere canonicamente eretta, e così diventa la cellula prima di tutto l'Ordine e un segno visibile della Chiesa, comunità di amore. Essa dovrà essere l'ambiente privilegiato per sviluppare il senso ecclesiale e la vocazione francescana, nonché per animare la vita apostolica dei suoi membri³⁵.
- 23.** Le domande di ammissione all'Ordine Francescano Secolare vengono presentate ad una fraternità locale, il cui Consiglio decide l'accettazione dei nuovi fratelli³⁶.
L'inserimento si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione di almeno un anno e la Professione della Regola³⁷. A tale sequenza di sviluppi è impegnata tutta la fraternità anche nel suo modo di vivere. Riguardo all'età per la Professione e al segno francescano distintivo³⁸, ci si regoli secondo gli Statuti.
La Professione è di per sé un impegno perpetuo³⁹.

I membri che si trovino in difficoltà particolari, cureranno di trattare i loro problemi con il Consiglio in fraterno dialogo. Il ritiro o la definitiva dimissione dall'Ordine, se proprio necessaria, è atto di competenza del Consiglio di Fraternità, a norma delle Costituzioni.⁴⁰

- 24.** Per incrementare la comunione tra i membri, il Consiglio organizzi adunanze periodiche ed incontri frequenti, anche con altri gruppi francescani, specialmente giovanili, adottando i mezzi più appropriati per una crescita di vita francescana ed ecclesiale, stimolando ognuno

³³ Can. 687 [309].

³⁴ Can. 697 [309].

³⁵ Pio XII, 1.7.1956, *Discorso ai Terziari*, 3.

³⁶ Can. 694 [307].

³⁷ *Memoriale propositi*, 29-30.

³⁸ *I Cel* 22.

³⁹ *Memoriale propositi*, 31.

⁴⁰ Can. 696 [308].

alla vita di fraternità⁴¹. Una tale comunione prosegue con i fratelli defunti con l'offerta di suffragi per le loro anime⁴².

25. Per le spese occorrenti alla vita della Fraternità e per quelle necessarie alle opere di culto, di apostolato e di carità, tutti i fratelli e le sorelle offrano un contributo commisurato alle proprie possibilità. Sia poi cura delle fraternità locali di contribuire alle spese dei Consigli delle fraternità di grado superiore⁴³.

26. In segno concreto di comunione e di corresponsabilità, i Consigli ai diversi livelli, secondo le Costituzioni, chiederanno religiosi idonei e preparati per l'assistenza spirituale ai Superiori delle quattro Famiglie religiose francescane, alle quali da secoli è collegata la Fraternità Secolare.

Per favorire la fedeltà al carisma e la osservanza della Regola e per avere maggiori aiuti nella vita di fraternità il ministro o presidente, d'accordo con il Consiglio, sia sollecito nel chiedere periodicamente la visita pastorale ai competenti Superiori religiosi⁴⁴ e la visita fraterna ai responsabili di livello superiore, secondo le Costituzioni.

«E chiunque osserverà queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione dell'altissimo Padre e in terra sia ripieno della benedizione del Figlio suo diletto con il Santissimo Spirito Paraclito...».

(Benedizione di S. Francesco)

⁴¹ Can. 697 [309].

⁴² *Memoriale propositi*, 23.

⁴³ *Memoriale propositi*, 20.

⁴⁴ *Regola di Nicolò IV*, cap. 16.

**COSTITUZIONI GENERALI
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE**

**DECRETO DELLA CONGREGAZIONE PER
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E
LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**

CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. T. 144-1/2000

D E C R E T O

La Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine Francescano e del Terz'Ordine Regolare, con previa approvazione del Capitolo Generale dell'Ordine Francescano Secolare, celebrato nel mese di ottobre 1999, ha presentato alla Sede Apostolica il testo delle Costituzioni del medesimo Ordine Francescano Secolare, chiedendone l'approvazione.

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo aver attentamente esaminato il summenzionato testo delle Costituzioni, col presente Decreto *lo approva e lo conferma*, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana, che si conserva nel suo Archivio, osservato quanto per diritto si deve osservare.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Dal Vaticano 8 dicembre 2000, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Eduardo Card. Martínez Somalo
Prefetto

+ Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.
Segretario

LETTERA DELLA CONFERENZA DEI MINISTRI GENERALI DEL PRIMO ORDINE E DEL TOR

Roma, 1 gennaio 2001
Maria Ss.ma Madre di Dio

Cara Sorella Emanuela,
il Signore ti dia pace!

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, in data 8 dicembre 2000, ha emesso il Decreto (Prot. n. T. 144-1/2000) di approvazione delle Costituzioni generali dell'Ordine Franciscano Secolare, così come erano state emendate nel Capitolo generale OFS di Madrid dell'ottobre 1999, e successivamente presentate dal Presidente di turno della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

Ora, anche a nome degli altri Ministri generali, affido il testo approvato delle Costituzioni a te e, attraverso di te, a tutti i Fratelli e le Sorelle dell'OFS. La comune vocazione dell'intera Famiglia francescana, a partire dalla formidabile esperienza spirituale di Francesco e di Chiara, è quella di "vivere secondo la forma del santo vangelo"; per incarnare quest'unica vocazione nella ricca varietà delle sue diverse espressioni, nel mondo e nel tempo a cui il Signore ci invia, le Costituzioni si rivelano un aiuto sempre più importante. Non si tratta di un "documento in più", né della tappa finale di un cammino, ma di uno strumento essenziale e dinamico che aiuta a delineare la nostra identità e a strutturare progressivamente la nostra vita e la nostra vocazione di francescani. Il lavoro di riflessione e di revisione svolto da tanti Fratelli e Sorelle del mondo intero, e l'approvazione da parte della Madre Chiesa ci impegnano a fare in modo che queste Costituzioni diventino il criterio intorno al quale progettare la nostra esistenza secondo lo stile evangelico di vita.

È questo l'augurio che faccio, a nome della Chiesa e dei Ministri generali, a tutti i Francescani Secolari: possano essere testimoni credibili del fuoco evangelico che ha infiammato l'esistenza di Francesco e di Chiara d'Assisi, e li ha resi modelli di una vita pienamente realizzata perché totalmente donata.

Fraternamente

Fra Giacomo Bini, ofm
Presidente di turno della
Conferenza dei Ministri generali
del Primo Ordine e del TOR

PROMULGAZIONE DELLE COSTITUZIONI GENERALI

Roma, 6 febbraio 2001

Circ. 21/96-02

Ai Consigli nazionali dell'OFS
Ai Consiglieri internazionali dell'OFS

Oggetto: Promulgazione delle Costituzioni Generali emendate e approvate
col Decreto della Congregazione IVCSVA dell'8 dicembre 2000

Carissimi,

le Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare, destinate a dare applicazione alla Regola rinnovata del 1978, furono approvate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica con Decreto dell'8 settembre 1990, con validità per un sessennio, perché potessero essere sperimentate. In tempo utile, la Presidenza del CIOFS, tramite la Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, chiese la proroga del periodo di sperimentazione, considerato l'intervallo che era stato necessario per procedere alla traduzione nelle altre lingue ufficiali della Fraternità internazionale e, successivamente, nelle lingue dei singoli Paesi. La Congregazione aderì a tale richiesta e concesse una proroga di tre anni.

Durante questo lasso di tempo, le Costituzioni sono state studiate e messe in pratica dalle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli e, a mano a mano, vi hanno impresso le caratteristiche della *secolarità, unità e autonomia* del nostro Ordine. Non tutto è stato facile e alcuni aspetti devono ancora essere pienamente assimilati affinché, all'aurora del Terzo Millennio, l'OFS divenga realmente "una milizia che può essere all'avanguardia nella Chiesa e nel mondo per la costruzione di una società più umana e più cristiana", come auspicava nel 1990 il Card. Hamer, Prefetto della Congregazione IVCSVA.

Dalla sperimentazione era emersa la validità sostanziale delle Costituzioni Generali del 1990 e solo alcuni loro aspetti si rivelavano bisognosi di revisione. Il lavoro all'uopo necessario è stato tempestivamente avviato dalla Presidenza del CIOFS e si è sviluppato attraverso un'ampia consultazione, che ha coinvolto tutte le Fraternità nazionali e i Consiglieri internazionali, oltre alla stessa Presidenza e a taluni esperti appartenenti all'OFS o designati dai Ministri Generali Francescani.

Al Capitolo Generale di Madrid (23-31 ottobre 1999) è stato sottoposto un testo che raccoglieva, coordinandoli, i suggerimenti e le richieste pervenuti, presentando anche proposte alternative laddove non era stato possibile trovare una formulazione univoca tra quelle che le Fraternità nazionali avevano avanzato. Il testo presentato al Capitolo si ispirava ai seguenti criteri:

- aderenza al diritto comune e al diritto proprio dell'OFS,
- rispetto per il testo già approvato nel 1990 dalla S. Sede,
- flessibilità organizzativa,
- adattabilità culturale e linguistica.

Il Capitolo Generale ha dedicato un esame attento e approfondito al testo sottopostogli ed anche agli interventi prodotti, a voce o per iscritto, durante i lavori capitolari.

Il risultato delle discussioni e delle votazioni, fatte articolo per articolo e sui singoli emendamenti, è stato presentato il 21 dicembre 1999 alla Conferenza dei Ministri Generali Francescani che, dopo una ulteriore verifica a cura di canonisti delle quattro Curie, lo ha inoltrato il 1° agosto 2000 alla Congregazione IVCSVA per l'approvazione. Quest'ultima l'ha approvato con proprio Decreto, che porta la data dell'8 Dicembre 2000, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Ora, fratelli e sorelle dell'OFS, il 6 febbraio 2001 si promulgano le Costituzioni Generali approvate, che di conseguenza dovranno essere osservate a partire dal 6 marzo 2001. Spetta a ciascuno di noi far sì che divengano "spirito e vita", strumento di rafforzamento e di crescita del nostro Ordine per prendere il largo ("Duc in altum"), per andare avanti con speranza, secondo l'esortazione rivolta a tutti i cristiani dal Santo Padre con la Lettera Apostolica "Novo Millennio ineunte" al termine del Grande Giubileo dell'anno 2000. Anche noi francescani secolari siamo chiamati ad essere testimoni, cioè martiri nel senso originale della parola, di Cristo nel nuovo Millennio.

Non a caso abbiamo scelto la data del 6 febbraio per la promulgazione delle Costituzioni Generali emendate. E' questa la data in cui si commemorano i Protomartiri, testimoni per eccellenza, del Giappone, e cioè i 17 terziari francescani crocifissi a Nagasaki insieme a Pedro Batista, a Paolo Miki e agli altri loro compagni. Ben poco sappiamo di questi nostri lontani fratelli, se non l'irrinunciabile volontà di restare saldi nella fede, di non sottrarre la propria vita alla testimonianza del Vangelo, a qualsiasi costo.

Anche nell'ultimo secolo ci sono stati laici francescani che hanno manifestato, fino al sacrificio della vita, la fedeltà al Battesimo e la resistenza al male, ancorata alla fede. Ricordiamo il nostro confratello Ceferino Giménez Malla, vittima della persecuzione contro la religione durante la guerra civile spagnola (1936/1939), che è stato beatificato il 4 maggio 1997. Ricordiamo il Servo di Dio Frantisek Nosek, uomo politico boemo e francescano secolare, altra vittima della violenza comunista. Ricordiamo Juvénal Kabera, Ministro della Fraternità OFS di Kigali, trucidato durante i massacri della guerra tribale in Rwanda. Sono solo alcuni esempi, ma anche per loro vale quanto il Santo Padre ha recentemente affermato: "É stato soprattutto grazie alla coraggiosa testimonianza di fedeli laici, non di rado fino al martirio, se la fede non è stata cancellata dalla vita di popoli interi".

Forse a noi non sarà chiesto il martirio del sangue, ma certamente ci viene chiesta la testimonianza di coerenza e fermezza nell'adempimento delle promesse battesimali, rinnovate e riaffermate con la Professione nell'OFS. In virtù della Professione, la Regola e l'applicazione che ne fanno le Costituzioni Generali devono rappresentare, per ciascuno di noi, il punto di riferimento dell'esperienza quotidiana, a partire da una specifica **vocazione** e da una precisa **identità**. Su questa base bisogna rielaborare la nostra esistenza e trovare un progetto di vita (la radicalità evangelica francescana) e un luogo di comunione ecclesiale (la Fraternità), nei quali sia possibile leggere "il perché e il come vivere, amare e soffrire" (CC.GG. art. 10).

Questo è l'auspicio con cui la Presidenza del CIOFS, ricevute le Costituzioni Generali approvate, le dirama all'intero Ordine perché, come la Regola, siano studiate, amate e vissute.

Emanuela De Nunzio
Ministro Generale OFS

Capitolo primo

L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Art. 1

1. Tutti i fedeli sono chiamati alla santità ed hanno diritto di seguire, in comunione con la Chiesa, un proprio cammino spirituale⁴⁵.
2. *Reg. 2* Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, con diversità di carismi. Tra queste famiglie va annoverata la Famiglia Francescana che, nei suoi vari rami, riconosce come padre, ispiratore e modello San Francesco d'Assisi.
3. *Reg. 2* Nella Famiglia Francescana, sin dagli inizi, ha una propria collocazione l'Ordine Francescano Secolare⁴⁶. Esso è formato dall'unione organica di tutte le Fraternità cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito Santo, si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera di Francesco nel loro stato secolare, osservando la Regola approvata dalla Chiesa⁴⁷.
4. In virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia spirituale, la Santa Sede ha affidato la cura pastorale e l'assistenza spirituale dell'OFS al Primo Ordine Francescano e al Terz'Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli « Istituti » ai quali spetta l'altius moderamen di cui al Can. 303 CIC⁴⁸.
5. L'Ordine Francescano Secolare (OFS) è nella Chiesa una associazione pubblica⁴⁹. Si articola in Fraternità ai vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa.

Art. 2

⁴⁵ Cfr. cann. 210; 214; *Lumen Gentium* 40.

⁴⁶ Denominato anche « Fraternità Francescana Secolare » o « Terzo Ordine Francescano » (TOF). Cfr. *Regola 2*, nota 5.

Il canone 303 del CIC definisce i Terzi Ordini: *Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participant, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur.*

⁴⁷ Dopo le Regole approvate dal Papa Nicolò IV, anno 1289, e dal Papa Leone XIII, anno 1883, la Regola attuale è stata approvata dal Papa Paolo VI il 24 giugno 1978.

⁴⁸ Cfr. *Costituzioni dell'OFS* 85,2. Quando vengono citate le Costituzioni, senza ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le presenti.

⁴⁹ Cfr. cann. 116; 301,3; 312; 313.

1. La vocazione dell'OFS è una vocazione specifica, che informa la vita e l'azione apostolica dei suoi membri. Perciò non possono far parte dell'OFS coloro che sono legati, mediante impegno perpetuo, ad altra famiglia religiosa o istituto di vita consacrata.

2. L'OFS è aperto ai fedeli di ogni condizione. Ad esso possono appartenere:

- i laici (uomini e donne);
- i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).

Art. 3

1. L'indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita apostolica degli appartenenti all'OFS.

2. La loro secolarità, nella vocazione e nella vita apostolica, si esplica secondo la rispettiva condizione, e cioè:

- per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio con la presenza nella realtà e nelle attività temporali⁵⁰;
- per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il servizio che è loro proprio, in comune con il Vescovo ed il Presbiterio⁵¹.

Gli uni e gli altri si ispirano alle opzioni evangeliche di San Francesco d'Assisi, impegnandosi a continuare la sua missione con le altre componenti della Famiglia Francescana.

3. La vocazione dell'OFS è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna. A questo scopo, i membri dell'OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si chiamano Fraternità.

Art. 4

1. L'OFS è retto dal diritto universale della Chiesa e dal proprio: la Regola, le Costituzioni, il Rituale e gli Statuti particolari.

2. La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito dell'OFS.

3. *Reg. 3* Le Costituzioni hanno come scopo:

- applicare la Regola;
- indicare in concreto le condizioni di appartenenza all'OFS, il regime di esso, l'organizzazione della vita di fraternità, la sede⁵².

Art. 5

1. *Reg. 3* L'interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni spetta alla Santa Sede.

⁵⁰ Cfr. Can. 225; Discorso di Giovanni Paolo II all'OFS, 27 settembre 1982, in *l'Osservatore Romano*, 28 settembre 1982.

⁵¹ Cfr. can. 275 ss; *Presbyterorum Ordinis* 12; 14; 15 ss.

⁵² Cfr. can. 304.

2. L'interpretazione pratica delle Costituzioni, allo scopo di armonizzarne l'applicazione nelle diverse aree ed ai vari livelli dell'Ordine, spetta al Capitolo generale dell'OFS.

3. La chiarificazione di specifici punti, che richiedono una decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza del Consiglio Internazionale OFS (CIOFS). Tale chiarificazione ha validità fino al successivo Capitolo generale.

Art. 6

1. La Fraternità internazionale dell'OFS ha un proprio Statuto approvato dal Capitolo generale.

2. Le Fraternità nazionali hanno propri Statuti approvati dalla Presidenza del CIOFS.

3. Le Fraternità regionali e locali possono avere propri Statuti approvati dal Consiglio di livello superiore.

Art. 7

Tutte le disposizioni che non concordano con le presenti Costituzioni sono abrogate.

Capitolo secondo

FORMA DI VITA E ATTIVITÀ APOSTOLICA

Titolo I

LA FORMA DI VITA

Art. 8

1. I francescani secolari si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo secondo la spiritualità francescana, nella loro condizione secolare.
2. Cercano di approfondire, alla luce della fede, i valori e le scelte della vita evangelica secondo la Regola dell'OFS:
 - *Reg. 7* in un itinerario continuamente rinnovato di conversione e di formazione;
 - *Reg. 4* aperti alle istanze che vengono dalla società e dalle realtà ecclesiali, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo;
 - nella dimensione personale e comunitaria di questo itinerario.

Art. 9

1. *Reg. 5* La spiritualità del francescano secolare è un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela⁵³, piuttosto che un programma dettagliato da mettere in pratica.
2. *Reg. 4* Il francescano secolare, impegnato a seguire l'esempio e gli insegnamenti di Cristo, ha il dovere dello studio personale e assiduo del Vangelo e della Sacra Scrittura. La Fraternità e i suoi Responsabili promuovano l'amore alla Parola evangelica e aiutino i fratelli a conoscerla e a comprenderla così come essa, con l'assistenza dello Spirito, è annunciata dalla Chiesa⁵⁴.

Art. 10

Reg. 10 « Cristo povero e crocifisso », vincitore della morte e risorto, massima manifestazione dell'amore di Dio all'uomo, è il « libro » in cui i fratelli, a imitazione di Francesco, imparano il perché e il come vivere, amare e soffrire. In Lui scoprono il valore delle contraddizioni per causa della giustizia e il senso delle difficoltà e delle croci della vita di ogni giorno. Con lui possono accettare la volontà del Padre anche nelle circostanze più difficili e vivere lo spirito francescano di pace, nel rifiuto di ogni dottrina contraria alla dignità dell'uomo.

Art. 11

⁵³ Cfr. *Regola non bollata* 22,41: FF (Fonti Francescane) 62; 2 *Lettera a tutti i fedeli* 51: FF 200.

⁵⁴ Cfr. *Dei Verbum* 10.

Memori che lo Spirito Santo è la sorgente della loro vocazione, l'animatore della vita fraterna e della missione, i francescani secolari cerchino di imitare la fedeltà di Francesco alle sue ispirazioni e ascoltino l'esortazione del Santo di desiderare sopra tutte le cose « lo Spirito del Signore e le sue opere »⁵⁵.

Art. 12

1. Ispirandosi all'esempio e agli scritti di Francesco, e soprattutto con la grazia dello Spirito, i fratelli vivano ogni giorno con fede il grande dono che ci ha fatto Cristo: la rivelazione del Padre. Rendano testimonianza di questa fede davanti agli uomini:

- nella vita di famiglia;
- nel lavoro;
- nella gioia e nelle sofferenze;
- nell'incontro con gli uomini, tutti fratelli nello stesso Padre;
- nella presenza e partecipazione alla vita sociale;
- nel rapporto fraterno con tutte le creature.

2. *Reg 10* Con Gesù, obbediente fino alla morte, cerchino di conoscere e di fare la volontà del Padre. Rendano grazie a Dio per il dono della libertà e per la rivelazione della legge dell'amore. Accettino l'aiuto che, per compiere la volontà del Padre, viene loro offerto dalla mediazione della Chiesa, da coloro che in essa sono stati costituiti in autorità e dai confratelli. Assumano con serena fermezza il rischio di scelte coraggiose nella vita sociale.

3. *Reg. 8* I fratelli amino l'incontro filiale con Dio e facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare. Cerchino di scoprire la presenza del Padre nel proprio cuore, nella natura e nella storia degli uomini, nella quale si compie il suo piano salvifico. La contemplazione di tale mistero li renderà pronti a collaborare a questo disegno d'amore.

⁵⁵ *Regola bollata* 10.8: FF 104.

Art. 13

1. *Reg. 7* I francescani secolari, anticamente detti « i fratelli e le sorelle della penitenza », si propongono di vivere in spirito di conversione permanente. Mezzi per coltivare questa caratteristica della vocazione francescana, singolarmente e in Fraternità, sono: l'ascolto e le celebrazioni della Parola di Dio, la revisione di vita, i ritiri spirituali, l'aiuto di un consigliere spirituale e le celebrazioni penitenziali. Si accostino con frequenza al sacramento della Riconciliazione e ne curino la celebrazione comunitaria, sia in Fraternità che con tutto il Popolo di Dio⁵⁶.

2. In questo spirito di conversione va vissuto l'amore al rinnovamento della Chiesa, da accompagnare con il rinnovamento personale e comunitario. Frutto della conversione, che è una risposta all'amore di Dio, sono le opere di carità nei confronti dei fratelli⁵⁷.

3. Le pratiche penitenziali come il digiuno e l'astinenza, tradizionali fra i penitenti francescani, vanno conosciute, apprezzate e vissute secondo le indicazioni generali della Chiesa.

Art. 14

1. Consapevoli che Dio ha voluto fare di tutti noi un popolo e che ha reso la sua Chiesa sacramento universale di salvezza, i fratelli si impegnino ad una riflessione di fede sulla Chiesa, sulla sua missione nel mondo di oggi e sul ruolo dei laici francescani in essa, raccogliendo le sfide e assumendo le responsabilità che questa riflessione farà loro scoprire.

2. *Reg. 8* L'Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. In essa Cristo ci unisce a Lui e tra noi come un unico corpo. Quindi, l'Eucaristia sia il centro della vita della Fraternità; i fratelli partecipino all'Eucaristia con la maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e dell'amore di Francesco che nell'Eucaristia ha vissuto tutti i misteri della vita di Cristo.

3. Partecipino ai sacramenti della Chiesa, attenti non solo alla santificazione personale ma anche a servire la crescita della Chiesa e l'espansione del Regno. Collaborino alla celebrazione viva e consapevole nelle proprie parrocchie, in particolare alla celebrazione del battesimo, della cresima, del matrimonio e dell'unzione degli infermi.

4. I fratelli e le Fraternità si attengano all'indicazione del Rituale riguardo alle diverse forme di associarsi alla preghiera liturgica della Chiesa, privilegiando la celebrazione della Liturgia delle Ore⁵⁸.

5. In ogni luogo e in ogni tempo è possibile ai veri adoratori del Padre rendergli culto e pregarlo; tuttavia i fratelli cerchino di trovare tempi di silenzio e di raccoglimento da dedicare esclusivamente alla preghiera.

⁵⁶ *Ordo Poenitentiae*, Praenotanda 22 ss.

⁵⁷ Cfr. 2 *Lettera a tutti i fedeli* 25 ss.: FF 190 ss.

⁵⁸ *Rituale OFS*, Appendix 26; 27.

Art. 15

1. *Reg. 11* I francescani secolari si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e in special modo lo spirito di povertà. La povertà evangelica manifesta la fiducia nel Padre, attua la libertà interiore e dispone a promuovere una più giusta distribuzione delle ricchezze.

2. I francescani secolari, che mediante il lavoro e i beni materiali debbono provvedere alla propria famiglia e servire la società, hanno un modo peculiare di vivere la povertà evangelica. Per comprenderlo ed attuarlo si richiede un forte impegno personale e lo stimolo della Fraternità mediante la preghiera e il dialogo, la revisione comunitaria della vita, l'ascolto delle indicazioni della Chiesa e delle istanze della società.

3. I francescani secolari si impegnino a ridurre le esigenze personali per poter meglio condividere i beni spirituali e materiali con i fratelli, soprattutto con gli ultimi. Ringrazino Dio per i beni ricevuti, usandoli come buoni amministratori e non come padroni.

Prendano fermamente posizione contro il consumismo e contro le ideologie e le prassi che antepongono la ricchezza ai valori umani e religiosi e che permettono lo sfruttamento dell'uomo.

4. Amino e pratichino la purezza del cuore, fonte della vera fraternità.

Art. 16

1. *Reg. 9* Maria, madre di Gesù, è modello nell'ascolto della Parola e nella fedeltà alla vocazione: in Lei, come Francesco, vediamo realizzate tutte le virtù evangeliche⁵⁹.

I fratelli coltivino l'amore intenso alla Vergine Santissima, l'imitazione, la preghiera e l'abbandono filiale. Manifestino la propria devozione con espressioni di fede genuina nelle forme accettate dalla Chiesa.

2. Maria è modello di amore fecondo e fedele per tutta la comunità ecclesiale.

I francescani secolari e le Fraternità cerchino di vivere l'esperienza di Francesco, che fece della Vergine la guida della sua opera; con lei, come i discepoli nella Pentecoste, accolgano lo Spirito per realizzarsi in comunità d'amore⁶⁰.

⁵⁹ *Saluto alla Beata Vergine Maria*: FF 259; 260.

⁶⁰ Cfr. 2 *Celano* 198: FF 786.

Titolo II

PRESENZA ATTIVA NELLA CHIESA E NEL MONDO

Art. 17

1. *Reg. 6* Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come sacramento di salvezza per tutti gli uomini e resi per il Battesimo e la Professione « testimoni e strumenti della sua missione », i francescani secolari annunziano Cristo con la vita e la parola. Il loro apostolato preferenziale è la testimonianza personale⁶¹ nell'ambiente in cui vivono e il servizio all'edificazione del regno di Dio nelle realtà terrestri.

2. Nelle Fraternità si promuova la preparazione dei fratelli alla diffusione del messaggio evangelico « nelle comuni condizioni del secolo »⁶² e alla collaborazione alla catechesi nelle comunità ecclesiali.

3. Coloro che sono chiamati a svolgere la missione di catechisti, di presidi di comunità ecclesiali o altri ministeri, nonché i ministri sacri, facciano proprio l'amore di Francesco alla Parola di Dio, la sua fede in coloro che l'annunziano e il grande fervore con cui egli ha ricevuto dal Papa la missione di predicare la penitenza.

4. La partecipazione al servizio di santificare, che la Chiesa esercita mediante la liturgia, la preghiera e le opere di penitenza e carità, viene messa in pratica dai fratelli anzitutto nella propria famiglia, poi nella Fraternità ed infine con la loro presenza attiva nella Chiesa locale e nella società.

Per una società giusta e fraterna

Art. 18

1. I francescani secolari sono chiamati ad offrire un contributo proprio, ispirato alla persona e al messaggio di San Francesco d'Assisi, ad una civiltà in cui la dignità della persona umana, la corresponsabilità e l'amore siano realtà vive⁶³.

⁶¹ Cfr. *Regola non bollata* 17,3: FF 46; *Leggenda dei Tre Compagni* 36: FF 1440; 2 *Lettera a tutti i fedeli* 53: FF 200.

⁶² *Lumen Gentium* 35.

⁶³ Cfr. *Gaudium et Spes* 31 ss.

2. *Reg. 13* Devono approfondire i veri fondamenti della fraternità universale e creare ovunque spirito di accoglienza e atmosfera di fratellanza. Si impegnino con fermezza contro ogni forma di sfruttamento, di discriminazione e di emarginazione e contro ogni atteggiamento di indifferenza verso gli altri.

3. *Reg. 13* Collaborino con i movimenti che promuovono la fratellanza tra i popoli: si impegnino a « creare condizioni di vita degne » per tutti e ad operare per la libertà di ogni popolo.

4. Seguendo l'esempio di Francesco, Patrono degli ecologisti, promuovano attivamente iniziative a salvaguardia del creato, collaborando agli sforzi per evitare l'inquinamento e il degrado della natura, e per creare condizioni di vita e di ambiente che non siano di minaccia all'uomo.

Art. 19

1. *Reg. 14* I francescani secolari agiscano sempre come lievito nell'ambiente in cui vivono mediante la testimonianza dell'amore fraterno e di chiare motivazioni cristiane.

2. In spirito di minorità, scelgano un rapporto preferenziale verso i poveri e gli emarginati, siano essi singoli individui o categorie di persone o un intero popolo; collaborino al superamento dell'emarginazione e di quelle forme di povertà che sono frutto di inefficienza e di ingiustizia.

Art. 20

1. *Reg. 14* Impegnati a edificare il regno di Dio nelle realtà e attività temporali, i francescani secolari, per vocazione, vivono come realtà inseparabile la loro appartenenza alla Chiesa e alla società.

2. Come primo e fondamentale contributo all'edificazione di un mondo più giusto e fraterno, si impegnino nell'adempimento dei doveri propri della loro attività lavorativa e nella relativa preparazione professionale. Con lo stesso spirito di servizio assumano le loro responsabilità sociali e civili.

Art. 21

1. *Reg. 16* Per Francesco il lavoro è dono e lavorare è grazia. Il lavoro di ogni giorno è non solo mezzo di sostentamento, ma occasione di servizio a Dio e al prossimo e via per sviluppare la propria personalità. Nella convinzione che il lavoro è un diritto ed un dovere e che ogni forma di occupazione merita rispetto, i fratelli si impegnino a collaborare affinché tutti abbiano la possibilità di lavorare e i processi lavorativi siano sempre più umani.

2. Lo svago e la ricreazione hanno un valore proprio e sono necessari allo sviluppo della persona. I francescani secolari curino una equilibrata relazione tra lavoro e riposo e si adoperino per realizzare forme qualificate di occupazione nel tempo libero⁶⁴.

⁶⁴ Cfr. *Gaudium et Spes* 67; *Laborem Exercens* 16 ss.

Art. 22

1. *Reg. 15* I francescani secolari « siano presenti ... nel campo della vita pubblica »; collaborino, per quanto è loro possibile, alla emanazione di leggi e ordinamenti giusti.
2. Nel campo della promozione umana e della giustizia, le Fraternità devono impegnarsi con iniziative coraggiose, in sintonia con la vocazione francescana e con le direttive della Chiesa. Prendano posizioni chiare quando l'uomo è colpito nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di oppressione o di indifferenza. Offrano il loro servizio fraterno alle vittime dell'ingiustizia.
3. La rinuncia all'uso della violenza, caratteristica dei discepoli di Francesco, non significa rinuncia all'azione; i fratelli, però, badino che i loro interventi siano sempre ispirati all'amore cristiano.

Art. 23

1. *Reg. 19* La pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione e dell'amore fraterno⁶⁵. I francescani secolari sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro famiglia e nella società:
 - curino la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti pacifici;
 - sviluppino iniziative proprie e collaborino, singolarmente e come Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese particolari e della Famiglia Francescana;
 - collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la pace nel rispetto dei suoi fondamenti autentici.
2. Pur riconoscendo il diritto sia personale che nazionale alla legittima difesa, apprezzino la scelta di coloro che, per obiezione di coscienza, rifiutano di « portare armi ».
3. Per salvaguardare la pace nella famiglia, i fratelli facciano a tempo debito il testamento dei propri beni.

Nella famiglia

Art. 24

1. *Reg. 17* I francescani secolari considerino la propria famiglia come l'ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno cristiano e la vocazione francescana ed in essa diano spazio alla preghiera, alla Parola di Dio e alla catechesi cristiana, adoperandosi per il rispetto di ogni vita dal suo concepimento e in ogni situazione, fino alla morte.
I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel proprio cammino di vita cristiana, consapevoli che, nel sacramento del Matrimonio, il loro amore partecipa dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa. L'amore degli sposi e l'affermazione del valore della fedeltà sono una profonda testimonianza per la propria famiglia, per la Chiesa e per il mondo.

⁶⁵ Cfr. *Gaudium et Spes* 78.

2. Nella Fraternità:

- sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la spiritualità familiare e coniugale e l'impostazione cristiana dei problemi familiari;
- si condividano i momenti importanti della vita familiare dei confratelli e si abbia fraterna attenzione a coloro — celibi o nubili, vedovi, genitori soli, separati, divorziati — che vivono in situazioni e condizioni difficili;
- *Reg. 19* si creino condizioni per il dialogo intergenerazionale;
- si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi familiari.

3. I fratelli collaborino agli sforzi che si fanno nella Chiesa e nella società per affermare il valore della fedeltà e il rispetto alla vita e per dare risposta ai problemi sociali della famiglia.

Art. 25

Convinti della necessità di educare « i fanciulli in modo che aprano il loro animo alla comunità ... e acquistino la coscienza di essere membri vivi e attivi del Popolo di Dio »⁶⁶ e del fascino che Francesco può esercitare su di loro, si favorisca la formazione di gruppi di fanciulli i quali, con l'aiuto di una pedagogia e di una organizzazione adatta alla loro età, siano iniziati alla conoscenza e all'amore della vita francescana. Gli Statuti nazionali daranno opportuni orientamenti per l'organizzazione di questi gruppi e per il loro rapporto con la Fraternità e con i gruppi giovanili francescani.

Messaggeri di gioia e di speranza

Art. 26

1. Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia e la gioia attingendo:

- all'esperienza della paternità di Dio;
- alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita eterna;
- all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella fraternità universale con tutte le creature⁶⁷.

Reg. 19 Perciò, in conformità al Vangelo, i francescani secolari dicono il loro sì alla speranza e alla gioia di vivere. Offrono un contributo contro le molteplici angustie e il pessimismo, preparando un futuro migliore.

2. Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che l'ambiente delle riunioni sia accogliente e rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda nel bene.

Art. 27

⁶⁶ *Apostolicam Actuositatem* 30

⁶⁷ Cfr. 2 *Celano* 125: FF 709 ss.; *Leggenda Perugina* 43: FF 1591 ss.; *Leggenda Maggiore* 9,1: FF 1162 ss.

1. *Reg. 19* I fratelli, progredendo nell'età, imparino ad accettare la malattia e le crescenti difficoltà e a dare alla loro vita un senso più profondo, nel progressivo distacco e avvio verso la terra promessa. Siano fermamente convinti che la comunità dei credenti in Cristo e di coloro che si amano in Lui proseguirà nella vita eterna come « comunione dei santi ».

2. I francescani secolari si impegnino a creare nel loro ambiente, e anzitutto nelle Fraternità, un clima di fede e di speranza, affinché « sorella morte » sia guardata come passaggio al Padre e tutti possano prepararvisi con serenità.

Capitolo terzo

VITA IN FRATERNITÀ

Titolo I

ORIENTAMENTI GENERALI

Art. 28

- 1.** La Fraternità dell'OFS trova la sua origine nell'ispirazione di San Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna⁶⁸.
- 2.** *Reg. 20* « L'OFS si articola in Fraternità ai vari livelli », con il fine di promuovere in forma ordinata l'unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale. L'OFS favorirà, inoltre, l'impegno delle Fraternità al servizio nel mondo, e in particolare nella vita della società.
- 3.** I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione⁶⁹.

Art. 29

- 1.** Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o d'altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni. È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell'ordinata collaborazione tra loro e dell'unità dell'OFS.
- 2.** *Reg. 20* Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.
- 3.** Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell'OFS nella nazione. L'applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei Responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.

Art. 30

- 1.** I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui appartengono e dell'OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.

⁶⁸ Cfr. *Costituzioni* 3,3; *Testamento* 14: FF 116.

⁶⁹ Cfr. can. 518.

2. Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno e gli eventuali impegni nell'animazione della Fraternità.

3. *Reg. 25* In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì al finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività e le opere delle Fraternità di livello superiore.

Art. 31

1. *Reg. 21* « Nei diversi livelli, ogni Fraternità è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro (o Presidente) ». Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Solo in casi eccezionali o nella prima fase della loro istituzione, possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente necessario ad assicurare la ripresa o l'avvio della Fraternità, la formazione dei suoi animatori e l'espletamento delle elezioni.

2. L'ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente nella Chiesa e nella società.

3. I Responsabili dell'OFS ad ogni livello siano fratelli professi perpetui, convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.

4. I Responsabili curino la preparazione e l'animazione spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche, alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese siano adempite e promuovano la collaborazione dei fratelli.

Art. 32

1. I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione nell'ambito della Fraternità.

2. *Reg. 21* Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l'amore alla Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a lasciare l'incarico.

Art. 33

1. Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell'Ordine si deve promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell'ideale francescano e la varietà culturale.

2. I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali, che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.

Art. 34

Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano, nell'ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida dell'unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte operative.

Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall'appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.

Art. 35

1. I sacerdoti secolari, che si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di San Francesco d'Assisi nella Fraternità secolare, trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di Dio.

2. I sacerdoti secolari francescani possono anche riunirsi in Fraternità personale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di Francesco e la Regola dell'OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità abbiano Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative alla composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l'Ordine.

Art. 36

1. Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al servizio della Fraternità.

2. Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del CIOFS.

3. Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.

Titolo II

INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE

Art. 37

- 1.** *Reg. 23* L'inserimento nell'Ordine si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.
- 2.** Fin dall'ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione e l'Assistente.
- 3.** I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza, con la preghiera e con l'esempio.
- 4.** Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, l'elaborazione e l'adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità.

Il tempo di iniziazione

Art. 38

- 1.** *Reg. 23* Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l'aspirante. Deve garantire la libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.
- 2.** La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.
- 3.** Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio nazionale.

Ammissione all'Ordine

Art. 39

1. *Reg. 23* La domanda di ammissione all'Ordine è presentata dall'aspirante al Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.
2. Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione⁷⁰.
3. Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà risposta formale all'aspirante e comunicazione alla Fraternità.
4. Il rito dell'ammissione si svolga secondo il Rituale⁷¹. L'atto viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.

Il tempo di formazione

Art. 40

1. *Reg. 23* Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione, l'esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell'Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.
2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si esercitano a vivere con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.
3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità.
4. Sia adottata una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità dell'ambiente.

La Professione o Promessa di vita evangelica

Art. 41

⁷⁰ Cfr. can. 316.

⁷¹ Cfr. *Rituale dell'OFS*, Pars I: Praenotanda 10 ss.; Cap. I.

1. *Reg. 23* Il candidato, terminato il tempo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità, udito il Maestro della formazione e l'Assistente, decide mediante votazione segreta sull'ammissione alla Professione e ne dà risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.

2. Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono:
— il compimento dell'età stabilita dagli Statuti nazionali;
— la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno un anno;
— il consenso del Consiglio della Fraternità locale.

3. Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale, esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dallo Statuto nazionale.

Art. 42

1. La Professione è l'atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l'esempio di Francesco e seguendo la Regola dell'OFS.

2. *Reg. 23* La Professione incorpora il candidato all'Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i tre anni⁷².

3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell'OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni del Rituale⁷³.

4. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere umano e religioso.

5. L'atto di Professione viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.

Art. 43

Gli Statuti nazionali stabiliscono:

- *Reg. 23* l'età minima per la Professione, che non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti;
- il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il « TAU » o altro simbolo francescano).

Formazione permanente

⁷² Cfr. *Rituale dell'OFS*, Pars I: Praenotanda 18.

⁷³ Cfr. *Rituale dell'OFS*, Pars I: Praenotanda 13, ss.; Cap. II.

Art. 44

1. Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno⁷⁴ e di tutti e all'adempimento della propria missione nella Chiesa e nella società.
2. La Fraternità ha il dovere di dedicare speciale attenzione alla formazione dei neo-professi e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione e far radicare il senso di appartenenza.
3. La formazione permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di esperienze, ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli:
 - *Reg. 4* ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, « passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo »;
 - a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del Magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti;
 - ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana studiando gli scritti di San Francesco, Santa Chiara e di autori francescani.

Promozione vocazionale

Art. 45

1. La promozione di vocazione all'Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è segno della vitalità delle Fraternità stesse.
I fratelli, convinti della validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana a nuovi membri.
2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.

⁷⁴ Cfr. *Costituzioni* 8; *1 Celano* 103.

Titolo III

LA FRATERNITÀ AI VARI LIVELLI

La Fraternità locale

Art. 46

1. *Reg. 22* L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale.

È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR⁷⁵.

2. Per l'erezione valida di una Fraternità locale si richiedono almeno cinque membri professi perpetui. L'ammissione e la Professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e Professione e il decreto di erezione vengono conservati nell'archivio della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello superiore.

3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell'OFS, spetta alla Presidenza del CIOFS provvedere in merito.

Art. 47

1. *Reg. 22* Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS, è affidata alla cura pastorale dell'Ordine religioso francescano che l'ha canonicamente eretta.

2. Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano con le modalità previste dagli Statuti nazionali.

Art. 48

1. In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente superiore.

⁷⁵ Cfr. can. 312.

2. In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio.

Il Consiglio della Fraternità

Art. 49

1. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l'Assistente spirituale della Fraternità⁷⁶.

2. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo, tratta gli argomenti che interessano la sua vita e organizzazione. Ogni tre anni, in Assemblea o Capitolo elettivo, elegge il Ministro e il Consiglio secondo le norme previste nelle Costituzioni e negli Statuti.

Art. 50

1. Spetta al Consiglio della Fraternità locale:

- promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna, per incrementare la formazione umana, cristiana e francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro testimonianza e nell'impegno nel mondo;
- fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione della Fraternità, tra le molteplici attività possibili nel campo apostolico.

2. Sono, inoltre, compiti del Consiglio:

- a. decidere l'accettazione e l'ammissione alla Professione dei nuovi fratelli⁷⁷;
- b. stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in difficoltà particolari e adottare conseguenti provvedimenti;
- c. accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di un membro dalla Fraternità;
- d. decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità alle Costituzioni e agli Statuti;
- e. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità;
- f. conferire incarichi ai Consiglieri e agli altri professi;
- g. richiedere religiosi idonei e preparati come Assistenti ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR;
- h. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Gli uffici nella Fraternità

⁷⁶ Cfr. *Costituzioni* 90,2.

⁷⁷ Cfr. *Costituzioni* 39,3; 41,1.

Art. 51

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità, spetta al Ministro, che è il primo responsabile della Fraternità, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni della Fraternità e del Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro, inoltre, ha il compito di:
 - a. convocare, presiedere e dirigere le riunioni della Fraternità e del Consiglio; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo della Fraternità, sentito il Consiglio sulla formalità della convocazione;
 - b. preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di livello superiore, previa approvazione del Consiglio della Fraternità;
 - c. rappresentare la Fraternità in tutte le sue relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità acquisti la personalità giuridica nell'ordinamento civile, il Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza legale;
 - d. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel triennio;
 - e. porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono alla sua competenza.

Art. 52

1. Il Vice Ministro ha il compito di:
 - a. collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo nello svolgimento dei compiti che gli sono propri;
 - b. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio e/o dall'Assemblea o Capitolo;
 - c. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità, in caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - d. assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante⁷⁸.
2. Il Segretario ha il compito di:
 - a. redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio e curarne l'invio ai rispettivi destinatari;
 - b. curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei registri annotandovi le accettazioni, le Professioni, i decessi, i ritiri e i trasferimenti della Fraternità⁷⁹;
 - c. provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione tramite i mass media.
3. Il Maestro della formazione ha il compito di:
 - a. coordinare, con l'aiuto degli altri membri del Consiglio, le attività formative della Fraternità;
 - b. istruire e animare gli aspiranti in tempo di iniziazione, i candidati in tempo di formazione iniziale ed i neo-professi;

⁷⁸ Cfr. *Costituzioni* 81,1.

⁷⁹ Ciascuna Fraternità locale abbia almeno il registro degli iscritti (ammissioni, Professioni, trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione importante relativa ai singoli membri), il registro dei verbali del Consiglio e il registro dell'amministrazione.

- c. informare il Consiglio della Fraternità, prima della Professione, sulla idoneità del candidato per impegnarsi a vivere secondo la Regola.
4. Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
 - a. custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell'apposito registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate e il nome dell'offerente, o di chi le ha raccolte;
 - b. annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese, specificandone la data e la destinazione, in conformità alle indicazioni del Consiglio della Fraternità;
 - c. rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto nazionale.
 5. Le disposizioni riguardanti le competenze del Vice Ministro, del Segretario e del Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti, a tutti i livelli.

Partecipazione alla vita di Fraternità

Art. 53

1. *Reg. 24* La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e di collaborazione attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza consentita dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.
2. *Reg. 6;8* La Fraternità si riunisca periodicamente anche come comunità ecclesiale per celebrare l'Eucaristia in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi l'identità della Famiglia Francescana. Dove non sia possibile la celebrazione particolare, si partecipi a quella della più larga comunità ecclesiale.
3. L'inserimento in una Fraternità locale e la partecipazione alla vita di fraternità è essenziale per l'appartenenza all'OFS. Opportune iniziative dovranno essere adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che — per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza — siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria.
4. La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti, e prosegue la comunione con loro nella preghiera e nell'Eucaristia.
5. Gli Statuti nazionali possono prevedere forme particolari di adesione alla Fraternità per coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono dividerne la vita e l'attività.

Art. 54

1. Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti nazionali, le iniziative necessarie affinché la Fraternità stessa acquisti la personalità giuridica civile.

2. Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva legislazione civile, devono stabilire precisi criteri per le finalità della persona giuridica, per l'amministrazione dei beni e i relativi controlli interni; devono anche contenere indicazioni perché l'atto costitutivo disponga in merito alla devoluzione del suo patrimonio nel caso di estinzione della persona giuridica.

3. Gli Statuti nazionali devono stabilire, altresì, precisi criteri affinché, nelle Fraternità locali che hanno beni patrimoniali o li amministrano, il rispettivo Consiglio, prima della fine del suo mandato, faccia verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità.

Trasferimento

Art. 55

Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera passare ad altra Fraternità, previa informazione al Consiglio della Fraternità alla quale appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della Fraternità alla quale vuole essere aggregato. Il Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito per iscritto dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.

Provvedimenti temporanei

Art. 56

1. *Reg. 23* I fratelli che si trovino in difficoltà possono chiedere, con atto formale, il ritiro temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà la richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del Ministro e dell'Assistente con l'interessato. Se le motivazioni appaiono fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento al fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua domanda.

2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri comportamenti in grave contrasto con la Regola devono essere trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in caso di ostinazione o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione segreta, la sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.

3. Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere annotato nei registri della Fraternità. Comporta l'esclusione dalle riunioni e attività della Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando l'appartenenza all'Ordine.

Art. 57

1. Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario o di sospensione dalla Fraternità, può chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta al Ministro.

2. Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte dall'interessato, valuta se possono ritenersi superati i motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione e, in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della Fraternità.

Provvedimenti definitivi

Art. 58

1. Il fratello che intenda ritirarsi definitivamente dall'Ordine, comunica per iscritto la sua intenzione al Ministro della Fraternità. Il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Se il fratello conferma per iscritto la sua decisione, il Consiglio ne prende atto, e ne dà comunicazione per iscritto all'interessato. Il ritiro definitivo è annotato nei registri della Fraternità e comunicato al Consiglio di livello superiore.

2. In presenza di cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Al fratello viene dato un tempo per la riflessione e il discernimento, e gli si offre eventualmente un aiuto esterno e competente. Se il tempo di riflessione trascorre senza esito, il Consiglio della Fraternità chiede al Consiglio di livello superiore di dimettere il fratello dall'Ordine. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa al caso.

Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta con la relativa documentazione e verificata l'osservanza delle norme del Diritto e delle Costituzioni.

3. Il fratello che pubblicamente abbandona la fede, viene meno alla comunione ecclesiale o a cui viene irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, per il fatto stesso decade dall'Ordine. Ciò non esonera il Consiglio della Fraternità locale di instaurare un dialogo con l'interessato e offrirgli fraterno aiuto. Il Consiglio di livello superiore, su richiesta del Consiglio della Fraternità locale, raccoglie le prove e constata ufficialmente l'avvenuta decadenza dall'Ordine.

4. Il decreto di dimissione o di decadenza dall'Ordine, perché diventi esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui sarà trasmessa tutta la documentazione.

Art. 59

Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti può ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore a quello che ha adottato la decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli fino alla Presidenza del CIOFS e, in ultima istanza, alla Santa Sede⁸⁰.

⁸⁰ Cfr. cann. 1732-1739. Il dicastero competente in questi casi è la *Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica*.

Art. 60

Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità locali vale, in quanto applicabile, anche per le Fraternità personali.

La Fraternità regionale

Art. 61

1. La Fraternità regionale è l'unione organica di tutte le Fraternità locali esistenti in un territorio o che possono integrarsi in una unità naturale sia per vicinanza geografica che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale degli Ordini religiosi francescani che eventualmente curano l'assistenza spirituale nell'area.

2. La costituzione della Fraternità regionale spetta al Consiglio nazionale secondo le Costituzioni e gli Statuti nazionali; ne siano informati i competenti Superiori religiosi ai quali si dovrà chiedere l'assistenza spirituale.

3. La Fraternità regionale:

- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
- è regolata dallo Statuto nazionale e dal proprio Statuto;
- ha una propria sede.

Art. 62

1. Il Consiglio regionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale e del proprio Statuto. In seno al Consiglio regionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dagli Statuti.

2. Il Consiglio regionale ha il compito di:

- a. preparare la celebrazione del Capitolo elettivo;
- b. promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale, la vita e le attività dell'OFS e il suo inserimento nella Chiesa particolare;
- c. elaborare, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale e in collaborazione con esso, il programma di lavoro dell'OFS nella regione e curarne la divulgazione alle Fraternità locali;
- d. trasmettere alle Fraternità locali le direttive del Consiglio nazionale e della Chiesa particolare;
- e. curare la formazione degli animatori;
- f. offrire alle Fraternità locali attività di sostegno per le loro esigenze formative e operative;
- g. discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
- h. decidere la visita fraterna alle Fraternità locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo consigliano;
- i. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità regionale;

- l. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità regionale;
- m. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Art. 63

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di:
 - a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio regionale; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo regionale, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione;
 - b. presiedere e confermare le elezioni delle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio regionale che non sia l'Assistente spirituale;
 - c. effettuare la visita fraterna alle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio;
 - d. partecipare agli incontri indetti dal Consiglio nazionale;
 - e. rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti personalità giuridica nell'ordinamento civile;
 - f. preparare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
 - g. chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna.

Art. 64

Il Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di tutte le Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità regionale, con potestà elettiva e deliberativa.

Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la composizione, la periodicità e le competenze.

La Fraternità nazionale

Art. 65

1. La Fraternità nazionale è l'unione organica delle Fraternità locali esistenti nel territorio di uno o più Stati, collegate e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, ove esistano.
2. E' compito della Presidenza del CIOFS la costituzione di nuove Fraternità nazionali, su richiesta e in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate. Siano informati i competenti Superiori religiosi, cui si chiederà l'assistenza spirituale.
3. La Fraternità nazionale:

- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
- è regolata dal proprio Statuto;
- ha una propria sede.

Art. 66

1. Il Consiglio nazionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale. In seno al Consiglio nazionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dallo Statuto.

2. Il Consiglio nazionale ha il compito di:

- a. preparare la celebrazione del Capitolo nazionale elettivo, secondo il proprio Statuto;
- b. far conoscere e promuovere, in tutto l'ambito della propria Fraternità nazionale, la spiritualità francescana secolare;
- c. decidere i programmi delle attività annuali a carattere nazionale;
- d. ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli strumenti necessari per la formazione dei francescani secolari;
- e. animare e coordinare le attività dei Consigli regionali;
- f. mantenere il collegamento con la Presidenza del CIOFS;
- g. assicurare la rappresentanza della Fraternità nazionale nel Consiglio internazionale e farsi carico delle spese che essa comporta;
- h. discutere e approvare la relazione annuale per la Presidenza del CIOFS;
- i. curare la presenza dell'OFS negli organismi ecclesiali a livello nazionale;
- l. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità regionali e locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono;
- m. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, agli affari economici della Fraternità;
- n. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità nazionale;
- o. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Art. 67

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro nazionale inoltre ha il compito di:

- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio nazionale; convocare ogni tre anni il Capitolo nazionale elettivo, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione, secondo lo Statuto nazionale;
- b. dirigere e coordinare con i Responsabili nazionali le attività operative a livello nazionale;

- c. riferire sulla vita e sull'attività dell'OFS del proprio Paese al Consiglio e al Capitolo nazionale;
- d. rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti delle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità nazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
- e. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio nazionale che non sia l'Assistente spirituale;
- f. effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio nazionale;
- g. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita fraterna e la visita pastorale almeno una volta ogni sei anni.

Art. 68

1. Il Capitolo nazionale è l'organo rappresentativo delle Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità nazionale con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme, in conformità con la Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito nazionale. Gli Statuti nazionali determinano la composizione, la periodicità, le competenze e il modo di convocazione del Capitolo nazionale.

2. Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di riunioni e di assemblee per promuovere la vita e l'apostolato a livello nazionale.

La Fraternità internazionale

Art. 69

1. La Fraternità internazionale è costituita dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.

2. La Fraternità internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale OFS (CIOFS), con sede in Roma (Italia), dalla sua Presidenza e dal Ministro generale o Presidente internazionale.

Art. 70

1. Il Consiglio internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio:

- fratelli professi dell'OFS;
- rappresentanti della Gioventù Francescana.

Fanno parte, inoltre, del Consiglio internazionale i quattro Assistenti generali.

2. In seno al Consiglio internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.

3. Il Consiglio internazionale riunito in Capitolo generale è il massimo organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme in conformità con la Regola e le Costituzioni.

4. Il Consiglio internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto internazionale.

Art. 71

1. Finalità e compiti del Consiglio internazionale sono:

- a. promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito di San Francesco d'Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo intero;
- b. consolidare il senso di unità dell'OFS nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, nonché rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione, di condivisione tra le Fraternità nazionali;
- c. armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana;
- d. contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società;
- e. determinare gli orientamenti e stabilire le priorità per l'operato della sua Presidenza;
- f. interpretare le Costituzioni secondo quanto previsto nell'articolo 5,2.

2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione del Consiglio internazionale e il modo di convocare le sue riunioni.

Art. 72

1. La Presidenza del CIOFS è composta da:

- il Ministro generale;
- il Vice Ministro;
- i Consiglieri di Presidenza;
- un membro della Gioventù Francescana;
- gli Assistenti generali dell'OFS.

2. I Consiglieri di Presidenza vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina il numero e le aree da rappresentare.

Art. 73

Doveri e compiti della Presidenza del CIOFS sono:

- a. far applicare le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale;
- b. coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale, per rendere operante l'interdipendenza e la reciprocità dell'OFS ai vari livelli di Fraternità;
- c. intervenire con spirito di servizio, secondo le circostanze, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'OFS, informando il Consiglio nazionale interessato e il Capitolo generale successivo;
- d. rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione tra l'OFS e le altre componenti della Famiglia Francescana;
- e. organizzare, a norma dello Statuto internazionale, delle riunioni o assemblee per promuovere la vita e l'apostolato dell'OFS a livello internazionale;
- f. collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che sostengono gli stessi valori;
- g. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere le proprie finalità.

Art. 74

1. Ferma restando la corresponsabilità della Presidenza del CIOFS, spetta al Ministro generale, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale e della Presidenza, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro generale, inoltre, ha il compito di:

- a. convocare e presiedere le riunioni della Presidenza secondo il proprio Statuto;
- b. convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere le riunioni del Capitolo generale;
- c. essere segno visibile ed effettivo della comunione e della reciprocità vitale tra l'OFS e i Ministri generali del Primo Ordine Francescano e del TOR, presso i quali rappresenta l'OFS, e curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti generali;
- d. rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità internazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
- e. effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali personalmente o mediante un delegato;
- f. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali personalmente o tramite un delegato;
- g. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR;
- h. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza;
- i. firmare i documenti ufficiali della Fraternità internazionale;
- l. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti patrimoniali propri della Fraternità internazionale;
- m. prima di ogni Capitolo generale, far verificare la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale da un contabile qualificato, non coinvolto nella gestione economica e finanziaria della Presidenza.

Art. 75

I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono determinati dallo Statuto internazionale.

Titolo IV

ELEZIONE AGLI UFFICI E CESSAZIONE

Elezioni

Art. 76

1. Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa⁸¹ e delle Costituzioni. La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l'ora della elezione.

2. L'Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione.

Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia membro.

Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR.

Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza del CIOFS.

3. Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto.

4. Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due scrutatori.

Art. 77

1. Nella Fraternità locale hanno voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva, cioè possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei.

2. Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e della Gioventù Francescana, se sono professi. Compete agli Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi perpetui dell'ambito corrispondente.

⁸¹ Cfr. can. 164 ss.

3. Gli Statuti nazionali e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo ambito, possono stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai diversi uffici.

4. Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si richiede almeno la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto. Per il livello locale, gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.

Art. 78

1. Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di Professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di Professione.

2. Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.

3. Per l'elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari chiedano una più larga maggioranza.

4. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l'incarico, conferma l'elezione secondo il Rituale⁸².

Art. 79

1. Il Ministro e il Vice Ministro possono essere eletti per due trienni consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all'ufficio di Ministro e Vice Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.

2. Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.

3. I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.

4. Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi.

5. Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette norme.

⁸² Cfr. *Rituale dell'OFS*, Pars II: Cap. II.

Art. 80

Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.

Uffici vacanti

Art. 81

1. Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinuncia o altro impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume l'ufficio fino al termine del mandato per il quale il Ministro era stato originariamente eletto.
2. Vacante l'ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità fino al Capitolo elettivo.
3. Vacante l'ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità con gli Statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.

Uffici incompatibili

Art. 82

Sono incompatibili:

- a. l'ufficio di Ministro di due livelli diversi;
- b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso livello.

Rinuncia all'ufficio

Art. 83

1. La rinuncia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal Capitolo stesso. La rinuncia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio. L'accettazione della rinuncia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore e, per il Ministro generale, dalla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.
2. La rinuncia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio, cui compete l'accettazione della rinuncia.

Rimozione

Art. 84

- 1.** In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriva un risultato positivo, il Consiglio informa il Consiglio di livello superiore, al quale compete esaminare il caso e, se occorre, mediante voto segreto, disporre la rimozione del Ministro.
- 2.** Per causa grave, pubblica e comprovata, il Consiglio di livello superiore, dopo un dialogo fraterno con l'interessato, può, mediante voto segreto, disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.
- 3.** La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l'interessato.
- 4.** Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine utile di 30 giorni⁸³.
- 5.** La rimozione del Ministro generale è di competenza della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.
- 6.** Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio, disporrà la visita fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente solleciterà la visita pastorale. Valuterà, con carità e prudenza, la situazione accertata e deciderà i provvedimenti più confacenti al caso, inclusa l'eventuale rimozione del Consiglio o dei Responsabili interessati.

⁸³ Cfr. can. 1736,2

Titolo V

L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE DELL'OFS

Art. 85

1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR⁸⁴.
2. La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e provinciali. Ad essi spetta « l'altius moderamen » di cui al can. 303. « L'altius moderamen » mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.

Art. 86

1. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all'OFS mediante:
 - l'erezione delle Fraternità locali;
 - la visita pastorale;
 - l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli.Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.

2. Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari livelli.

Art. 87

1. Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS « l'altius moderamen » deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.
2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:

⁸⁴ Dalla storia francescana e dalle Costituzioni del Primo Ordine Francescano e del TOR appare in forma patente che questi ordini si riconoscono impegnati in virtù della comune origine e carisma e per volontà della Chiesa all'assistenza spirituale e pastorale dell'OFS. Cfr. *Costituzioni OFM* 60; *Id. OFM Conv.* 116; *Id. OFM Cap.* 95; *Id. TOR* 157; *Regola del Terz'Ordine* del Papa Leone XIII 3,3; *Regola* approvata da Paolo VI 26.

- curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della Santa Sede;
- visitare la Presidenza del CIOFS;
- confermare l'elezione della Presidenza del CIOFS.

3. Ciascun Ministro generale, nell'ambito del proprio Ordine, cura l'interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS, secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.

Art. 88

1. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell'ambito della propria giurisdizione, assicurano l'assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano l'interessamento dei propri religiosi all'OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al ministero dell'assistenza spirituale.

2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria giurisdizione:

- a. erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse l'assistenza spirituale;
- b. animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali assistite dalla propria giurisdizione;
- c. tenersi informati sull'assistenza spirituale prestata all'OFS.

3. I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.

4. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.

5. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell'OFS.

Art. 89

1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l'assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.

2. L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell'OFS.

3. Per essere testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comunione tra il suo Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.

4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell'assistenza spirituale a:
- a. religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
 - b. chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate per questo servizio, appartenenti all'OFS;
 - c. altri chierici diocesani o religiosi non francescani.
5. L'autorizzazione previa del Superiore o dell'Ordinario del luogo, qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale e dell'assistenza spirituale.

Art. 90

1. È compito precipuo dell'Assistente comunicare la spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.
2. L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.
3. In particolare:
 - a. gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS nel suo insieme;
 - b. gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l'assistenza spirituale all'OFS in tutto il territorio della Fraternità nazionale e il coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
 - c. gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
 - d. gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità locale e al suo Consiglio.

Art. 91

1. Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.
2. In particolare:
 - a. la Presidenza del CIOFS chiede l'Assistente generale al rispettivo Ministro generale;
 - b. il Consiglio nazionale chiede l'Assistente nazionale al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità nazionale;
 - c. il Consiglio regionale chiede l'Assistente al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità regionale;

d. il Consiglio locale chiede l'Assistente al Superiore maggiore della giurisdizione che ha la responsabilità per l'assistenza.

3. Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l'Assistente a norma delle presenti Costituzioni e dello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano Secolare*.

Titolo VI
LA VISITA FRATERNA
E LA VISITA PASTORALE

Art. 92

1. *Reg. 26* Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa.

2. Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono fatte, con il consenso del rispettivo Consiglio:

- a. dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno ogni tre anni, al Consiglio del livello immediatamente superiore e alla rispettiva Conferenza degli Assistenti spirituali;
- b. dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza del CIOFS e alla Conferenza degli Assistenti generali;
- c. dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza dei Ministri generali.

3. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere effettuate per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti spirituali, rispettivamente competenti.

Art. 93

1. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l'osservanza della Regola e delle Costituzioni, l'inserimento delle Fraternità nell'Ordine e nella Chiesa.

2. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l'oggetto e il programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, all'elezione del Consiglio e all'amministrazione dei beni.

Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell'apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita.

3. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s'incontrerà con l'intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovesse riscontrare.

4. I due Visitatori, secolare e religioso, possono, se ciò giova al servizio della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente il programma nel modo più consona alla missione di ciascuno di loro.

5. La visita fraterna e pastorale, effettuata dal livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o alla Conferenza degli Assistenti spirituali di livello più elevato.

La visita fraterna

Art. 94

1. La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell'interessamento concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione⁸⁵.

2. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione:

- alla validità della formazione, iniziale e permanente;
- ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana;
- all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli;
- alla presenza nella Chiesa particolare.

3. Il Visitatore prenderà visione del rendiconto della precedente verifica sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della Fraternità e l'eventuale condizione di persona giuridica nell'ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti fiscali. Nell'assenza della verifica dovuta sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà, a spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica a persona esperta che non sia membro del Consiglio interessato. Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.

4. Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio offerto alla Fraternità dal Ministro e dagli altri Responsabili e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi.

Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinuncia e rimozione dagli uffici⁸⁶.

5. Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità locale né al Consiglio di altro livello di cui sia membro.

⁸⁵ Cfr. *Costituzioni* 51,1c; 63,2g; 67,2g.

⁸⁶ Cfr. *Costituzioni* 83; 84.

La visita pastorale

Art. 95

- 1.** La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa⁸⁷ e serve a garantire e promuovere l'osservanza della Regola e delle Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS.
- 2.** Il Visitatore, verificata l'erezione canonica della Fraternità, si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno per favorire la comunione e il servizio all'edificazione della Chiesa.
- 3.** Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.
- 4.** Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle attività apostoliche della Fraternità.

⁸⁷ Cfr. can. 305,1.

Titolo VII

LA GIOVENTÙ FRANCESCANA

Art. 96

- 1.** L'OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da San Francesco d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.
- 2.** La Gioventù Franciscana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e per la quale l'OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità l'esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di San Francesco d'Assisi, approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine Franciscano Secolare.
- 3.** I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell'OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e franciscana, sia singolarmente che in gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.
- 4.** I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere all'OFS si attengano a quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell'OFS.
- 5.** La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi. Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal rispettivo Consiglio nazionale dell'OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza del CIOFS.
- 6.** La Gi.Fra., come componente della Famiglia Franciscana, richiede ai Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti, rispettivamente, animazione fraterna e assistenza spirituale.

Art. 97

- 1.** Le Fraternità dell'OFS per mezzo di iniziative e dinamiche appropriate promuovano la vocazione giovanile franciscana. Curino la vitalità e l'espansione delle Fraternità della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale con proposte di attività e contenuti tematici.

- 2.** Le Fraternità dell'OFS s'impegnino a dare alle Fraternità della Gi.Fra. un animatore fraterno, che insieme con l'Assistente spirituale e il Consiglio della Gi.Fra. assicuri una formazione francescana secolare adeguata.
- 3.** Per promuovere una stretta comunione con l'OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra. al livello internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra. siano giovani francescani secolari professi.
- 4.** Un rappresentante della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del corrispondente Consiglio dell'OFS; un rappresentante dell'OFS, designato dal proprio Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il rappresentante della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell'OFS solo se è francescano secolare professore.
- 5.** I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio internazionale dell'OFS vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina anche il numero, le Fraternità da rappresentare e le competenze.

Titolo VIII

IN COMUNIONE CON LA FAMIGLIA FRANCESCANA E CON LA CHIESA

Art. 98

1. *Reg. 1* I francescani secolari cerchino di vivere in « comunione vitale reciproca » con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo, Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione e servire la causa della pace.

2. Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che, come Santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità e per le opere d'apostolato.

Art. 99

1. *Reg. 6* Come parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i secolari francescani, « uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi », cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio⁸⁸. Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana secolare.

2. L'OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l'approvazione della Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.

Art. 100

1. La vocazione a « ricostruire » la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la propria vocazione e

⁸⁸ *Lumen Gentium* 12.

realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo⁸⁹.

2. I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi⁹⁰. In spirito di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.

3. La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d'amore. Siano in essa riconosciuti per il loro « essere » dal quale scaturisce la loro missione.

Art. 101

1. I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare⁹¹.

2. Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle Chiese particolari⁹².

Art. 102

1. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell'animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le attività più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.

2. Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita francescano.

Art. 103

1. Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono dividerne esperienze e attività.

⁸⁹ *Christus Dominus* 11; *CIC* can. 369; Cfr. 2 *Celano* 10: FF 593; 1 *Celano* 18: FF 350.

⁹⁰ Cfr. can. 311.

⁹¹ Cfr. cann. 394; 756; 775 ss.

⁹² Cfr. cann. 305; 392.

2. Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne con associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.

INDICE ANALITICO

I numeri indicano gli Articoli delle Costituzioni generali

Abrogazione: disposizioni abrogate, 7.0
Accettazione: all'Ordine, 50.2; della malattia, 27.1; della rinunzia, 83.1, 83.2; registro delle ~, 52.2
Adunanza. v. riunione
Altius moderamen: collegiale, 87.1; definizione, 85.2; esercizio, 86.1; spetta al Primo Ordine e al TOR, 1.4
Ammalato: accettazione, 27.1; testimonianza, 12.1
Amministrazione dei beni: criteri, 54.2; patrimoniali, 54.3; propri, 15.3; tesoriere, 52.4; visita, 93.2
Ammissione alla professione: decisione, 41.1; domanda, 41.1; Fraternità nuova, 46.2
Ammissione all'Ordine: atto, 39.4; condizioni, 39.2; domanda, 39.1; Fraternità nuova, 46.2; rito, 39.4
Amore: degli sposi, 24.1; di Cristo, 24.1; senso e valore, 10.0
Animatore: Consiglio e Ministro, 31.1; dei candidati, 52.3; della Fraternità, 31.1, 31.4, 86.2; della Fraternità internazionale, 69.2, 73.0; della Fraternità locale, 51.1; della Fraternità nazionale, 65.3, 66.2, 67.1; della Fraternità regionale, 61.3, 62.2, 63.1; della Gi.Fra., 96.6, 97.2; formazione degli animatori, 62.2; Spirito Santo, 11.0
Animazione: dei Consigli regionali, 66.2; Fraternità, 30.2, 31.1; Fraternità internazionale, 69.2, 73.0; Fraternità locale, 51.1; Fraternità nazionale, 65.3, 67.1; Fraternità regionale, 61.3, 62.2, 63.1; Gi.Fra., 96.6, 97.2; integrata dai Ministri religiosi, 88.2; liturgia, 102.1; parrocchia, 102.1; riunioni, 31.4
Anziano di professione: elezione, 78.1
Apostolato: della Fraternità, 31.4; diocesano, 100.1, 100.2, 101.1; internazionale, 73.0; opere, 30.3; preferenziale, 17.1; scelte, 50.1; secolare, 3.1, 3.2; specifico, 2.1; visita, 95.4
Appartenenza: alla Chiesa, 20.1; alla società, 20.1
Appartenenza all'OFS: assistenti, 89.4; condizioni, 2.1, 2.2, 4.3; corresponsabilità, 30.1; forme di adesione, 53.5, 103.1; Gi.Fra., 96.4; gruppi e sezioni, 34.0; indole, 3.1; inserimento nella Fraternità locale, 53.3; ritiro volontario o sospensione, 56.3; segno distintivo, 43.0
Approvazione: documenti legislativi o liturgici, 87.2; Regola, 99.2; relazione annuale, 51.2, 62.2, 66.2; Statuti di gruppi di consacrati, 36.2; Statuto Gi.Fra., 96.5; Statuto internazionale, 6.1; Statuto locale, 6.3; Statuto nazionale, 6.2; Statuto regionale, 6.3
Archivio: ammissione, 39.4; cessazione, 48.1; Fraternità nuova, 46.2; professione, 42.5; reviviscenza, 48.2; segretario, 52.2
Aspirante: conoscenza reciproca, 38.1; domanda di ammissione, 39.1; istruzione e animazione, 52.3; risposta formale, 39.3
Assemblea: elettiva, 76.2; internazionale, 73.0; locale, 49.2; nazionale, 68.2
Assenza: del Ministro, 52.1
Assistente: autorizzazione previa, 89.5; compiti, 90.1; Conferenza, 92.2, 92.3; da chiedere, 50.2, 91.1; definizione, 89.2; dialogo, 56.1, 58.1, 58.2; e responsabili, 95.3; elezioni, 76.2, 76.3; formatore, 37.2, 41.1; formazione, 90.1; francescano secolare, 89.4; generale, 70.1, 72.1, 74.2, 90.3, 91.2; Gi.Fra., 97.2; locale, 49.1, 90.3, 91.2; membro del consiglio, 90.2; nazionale, 67.2, 90.3, 91.2; nomina, 91.3; non francescano, 89.4; possibilità, 89.4; preferito, 89.3; rapporto con la Fraternità, 95.2; regionale, 63.2, 90.3, 91.2; religioso francescano, 89.4; testimonianza, 89.3; voto, 90.2
Assistenza spirituale: affidata al Primo Ordine e al TOR, 1.4; affidato al Primo Ordine e al TOR, 85.1; al consiglio, 90.2; collegiale, 61.1, 88.4, 90.3, 91.2; della Gi.Fra., 96.6; nazionale, 65.2; qualità, 89.5, 95.3; regionale, 61.1, 61.2; responsabilità dei Ministri religiosi, 86.1, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 89.1, 89.4, 89.5, 91.2; servizio, 89.2; statuti, 91.3
Associazione: non cattolica, 103.2; pubblica, 1.5, 99.2; varie, 73.0
Astinenza: pratica, 13.3
Atto: della professione, 42.5; dell'ammissione, 39.4; formale, 39.1; ufficiale, 52.2
Ballottaggio: elezione ministro, 78.1
Bambino: educazione, 25.0; gruppi, 25.0
Battesimo: celebrazione, 14.3; e professione, 42.1; sacramento, 17.1
Beatitudini: spirito, 15.1, 36.1
Beni: della Fraternità, 54.2; patrimoniali, 48.1, 48.2, 54.3; testamento, 23.3; uso, 15.2, 15.3; visita, 93.2
Biblioteca: cessazione, 48.1; reviviscenza, 48.2
Cammino: comunitario, 8.2; dei giovani, 97.1; di vita, 24.1; formazione, 37.2, 37.3; personale, 8.2; spirituale, 1.1
Can. 303: altius moderamen, 85.2; definizione di Terzi Ordini, 1.4; testo, 1.3
Candidato: formazione, 37.2, 40.2, 52.3; idoneità, 52.3; professione, 41.1, 42.1, 42.2
Capitolo: elettivo, 76.2, 76.3, 76.4, 77.4; presidente, 76.4; rinunzia, 83.1; scrutatore, 76.4; segretario, 76.4

Capitolo generale: approva Statuto internazionale, 6.1; da informare, 73.0; definizione, 70.3; deliberativo, 70.4; economia, 74.3; elettivo, 70.4; interpreta le Costituzioni, 5.2; orientamenti, 73.0, 74.1; presidente, 74.2

Capitolo locale: deliberativo, 49.2; elettivo, 49.2, 51.2; orientamenti, 51.1

Capitolo nazionale: competenze, 68.1; composizione, 68.1; convocazione, 67.2, 68.1; definizione, 68.1; elettivo, 66.2, 67.2; periodicità, 68.1; relazione del Ministro, 67.2

Capitolo regionale: competenze, 64.0; composizione, 64.0; convocazione, 63.2, 64.0; definizione, 64.0; elettivo, 63.2; periodicità, 64.0; preparazione, 62.2

Carisma: diversità, 1.2; fedeltà, 95.1; francescano, 35.1, 85.2, 102.2; francescano secolare, 85.1, 92.1, 100.3

Carità: opere, 13.2, 17.4, 30.3

Casa: religiosi francescani, 46.1

Cassa: contributo, 30.3; visita, 94.3

Catechesi: comunità ecclesiale, 17.2; famiglia, 24.1

Celebrazione: comunitaria, 13.1; della parola, 13.1; eucaristica, 14.2, 53.2, 53.4; in Fraternità, 13.1; parrocchiale, 14.3; penitenziale, 13.1; sacramenti, 14.3

Celibe: in Fraternità, 24.2

Cessazione: Fraternità, 48.1

Chiamata. v. vocazione

Chiara d'Assisi: scritti, 44.3; testimonianza, 98.2

Chiarificazione: di specifici punti, 5.3

Chierico: assistente, 89.4; nell'OFS, 3.2, 17.3; servizio, 3.2; vocazione nell'OFS, 2.2

Chiesa: annunzia il Vangelo, 9.2; appartenenza, 20.1; approva la Regola, 1.3; avvenimenti, 44.3; comunione, 1.1, 1.2, 39.2, 92.1, 95.2, 99.1; comunità d'amore, 100.3; costruzione, 17.1; cura pastorale, 85.2; da amare, 40.2; direttive, 22.2; diritto, 4.1; diritto comune, 76.1; doveri nostri, 100.2; e l'OFS, 1.5; edificio, 46.1, 102.1; eucaristia, 14.2; famiglia, 24.3; gerarchia, 12.2; indicazioni, 15.2; magistero, 40.2, 99.1; mediatore, 12.2; missione, 44.1; particolare, 23.1, 28.2, 62.2, 94.2, 101.1; presenza, 17.4, 31.2; ricostruzione, 100.1; rinnovamento, 13.2; sacramenti, 14.3; sacramento di salvezza, 14.1; servizio, 17.4, 100.3; sfide, 8.2; sposa di Cristo, 24.1; universale, 28.2; visita, 95.1; vita, 31.3

Clarisse: comunione, 98.2

Collaborazione: data e ricevuta, 31.3; gruppi ecclesiali, 100.2, 103.1; gruppi ecclesiali francescani, 98.1; nella Fraternità, 30.2; parrocchia, 102.1; Santa Sede, 99.1

Competenze: assistente, 90.1; Conferenza Ministri generali, 87.2; Consigliere internazionale, 75.0; Consiglio internazionale, 71.1; Consiglio locale, 38.3, 50.1, 50.2, 93.1; Consiglio nazionale, 66.2; Consiglio regionale, 62.2; di guida, 32.2; Economo, 52.4; Maestro della formazione, 52.3; Ministro generale, 74.2; Ministro locale, 51.2; Ministro nazionale, 67.2; Ministro regionale, 63.2; Ministro religioso, 86.1; Presidenza del CIOFS, 65.2, 73.0; Responsabili, 31.4; Segretario, 52.2; Tesoriere, 52.4; Vice Ministro, 52.1; Visitatore, 93.1; Visitatore fraterno, 94.2; Visitatore pastorale, 95.2

Compito. v. competenze

Comunicazione: della sospensione, 56.2; della spiritualità, 90.1; di esperienze, 24.2; segretario, 52.2; sull'ammissione, 39.3; visita, 93.2

Comunione: Chiesa, 1.1, 39.2, 85.2, 92.1, 95.2, 99.1, 100.1; Chiesa particolare, 101.1; clarisse, 98.2; defunti, 53.4; dei santi, 27.1; diocesi, 100.1; Famiglia Francescana, 3.2, 32.1, 85.1, 85.2, 89.1, 92.1, 94.2, 98.1; fraterna, 3.3, 28.1; Gi.Fra., 94.2, 97.3; nell'Ordine, 32.1, 35.2, 94.1; Papa, 99.1; Primo Ordine e il TOR, 74.2, 76.2, 89.1, 89.3, 95.1; rottura con la Chiesa, 58.3; tra le Fraternità, 29.1, 71.1, 94.2; vescovo, 99.1

Condivisione: di beni, 15.3; tra le Fraternità, 71.1; vita familiare, 24.2

Conferenza degli Assistenti: generali, 74.2, 90.3, 92.2; nazionali, 90.3, 92.2; regionali, 90.3, 92.2; ricorso, 93.5; visita, 92.2, 92.3

Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR: compiti, 87.2; elezione della Presidenza del CIOFS, 76.2, 87.2; rapporti con la Santa Sede, 87.2; rimozione Ministro generale, 84.5; rinuncia Ministro generale, 83.1; visita alla Presidenza del CIOFS, 74.2, 87.2, 92.2

Coniugati: e Regola, 24.1

Consigliere: di Presidenza, 72.1, 72.2, 74.2, 79.4; elezione, 78.3, 79.3; internazionale, 75.0; locale, 50.2; responsabilità, 32.1; rinuncia, 83.2; servizio, 31.2; spirituale, 13.1; temporaneo, 32.2; vacante, 81.3

Consiglio: accetta rinuncia, 83.2; animatore e guida, 31.1, 86.2; chiede assistente, 91.1; comprende l'assistente, 90.2; da informare, 58.1, 58.2; dialogo, 56.2; formazione, 37.2, 52.3; Gi.Fra., 97.2, 97.4;

irregolarità, 84.6; Ministro inadempiente, 84.1; non chiede visita, 92.3; orientamenti, 94.2; problemi, 56.2; promozione vocazionale, 45.2; rappresentante nella Gi.Fra., 97.4; riammissione, 57.2; richiesta di visita, 92.2; rimozione consiglieri, 84.3; rinuncia, 83.1; ritiro temporaneo, 56.1; riunione, 31.4; sentito dal Superiore religioso, 91.3; sussidiarietà, 33.2; ufficio vacante, 81.2, 81.3; unico, 34.0; visita, 93.1, 93.2; visitante, 93.2; visitato, 94.3, 94.4

Consiglio di livello superiore: approva Statuti di livello inferiore, 6.3; decadenza dall'OFS, 58.3; dimissione, 58.2; e Fraternità senza Consiglio, 31.1; elezione, 77.2; elezione invalida, 79.5; elezioni da non presiedere, 76.2; erezione canonica, 46.1; Fraternità nuova, 46.2; irregolarità, 84.6; Ministro inadempiente, 84.1; relazione annuale, 51.2; ricorso, 59.0, 84.4, 93.5; rimozione del Ministro, 84.1, 84.2; ritiro definitivo, 58.1; sussidiarietà, 33.2; visita, 92.2

Consiglio internazionale: aggiornamento dell'OFS, 71.1; animatore e guida, 69.2; assistenti generali, 70.1; compiti, 71.1; composizione, 70.1, 71.2; Fraternità nazionali, 66.2; iniziative e idee, 71.1; interpreta le Costituzioni, 71.1; orientamenti, 71.1; Presidenza, 70.2; priorità, 71.1; professi dell'OFS, 70.1; rappresentanti della Gi.Fra., 70.1, 97.5; riunioni, 70.3, 70.4, 71.2; sede, 69.2; unità dell'OFS, 71.1; vita evangelica, 71.1

Consiglio locale: ammissione, 50.2; approva la relazione annuale, 51.2; assistenza, 90.3; chiede assistente, 50.2, 91.2; chiede la dimissione, 58.2; compiti, 50.1, 50.2; composizione, 49.1; conferisce incarichi, 50.2; controlli finanziari, 54.3; convocazione del capitolo, 51.2; corresponsabile, 51.1; decadenza dall'OFS, 58.3; decide sull'ammissione, 39.3; dialogo, 50.2; elezione, 49.2; gestione economia, 50.2; iniziazione, 38.3; membri in difficoltà, 50.2; orientamenti, 51.1; professione, 41.1, 41.2, 50.2; ritiro volontario, 50.2; riunioni, 51.2; sezioni o gruppi, 50.2; sospensione, 50.2

Consiglio nazionale: animazione, 65.3; approva statuto Gi.Fra., 96.5; assistenza, 90.3; chiede assistente, 91.2; Chiesa, 66.2; collegamento con la Presidenza del CIOFS, 66.2; compiti, 66.2; composizione, 66.1; convocazione del capitolo, 67.2; coordina Fraternità regionali, 66.2; corresponsabilità, 67.1; da informare, 67.1, 73.0; da visitare, 74.2; delegato ai capitoli, 67.2; dimissione o decadenza, 58.4; direttive, 62.2; economia, 66.2; elezione, 74.2; formazione, 37.4, 66.2; Fraternità nazionale nuova, 65.2; Fraternità regionale, 61.2; giunta esecutiva, 66.1; incontri, 63.2; orientamenti, 29.2, 38.3, 62.2, 67.1; programmi annuali, 66.2; promuove l'OFS, 66.2; prudenza, 29.3; rappresentanza nel CIOFS, 66.2; relazione annuale, 66.2; relazione sull'OFS nazionale, 67.2; relazioni regionali, 63.2; riunioni, 67.2; Statuti di consacrati, 36.2; verifica finanziaria, 66.2; visita, 66.2, 67.2

Consiglio pastorale: diocesano, 100.2

Consiglio regionale: anima, 61.3; assistenza, 90.3; chiede assistente, 91.2; compiti, 62.2; composizione, 62.1; convocazione del capitolo, 63.2; corresponsabilità, 63.1; da informare, 63.1; delegato ai capitoli, 63.2; direttive nazionali, 62.2; economia, 62.2; elezioni, 67.2; formazione, 37.4; programma di lavoro, 62.2; relazione annuale, 62.2; riunioni, 63.2; sostegni, 62.2; verifica finanziaria, 62.2; visita, 62.2, 63.2, 67.2

Consumismo: rifiuto del ~, 15.3

Contemplazione: anima dell'essere e dell'operare, 12.3

Contraddizioni: senso e valore, 10.0

Contributo: finanziario, 30.3

Controllo: economico, 54.2

Conversione: itinerario, 8.2; permanente, 13.1; spirito, 13.2

Convocazione: capitolo generale, 71.2, 74.2; capitolo locale, 51.2; capitolo nazionale, 67.2, 68.1; capitolo regionale, 63.2, 64.0; elezioni, 76.1

Coordinamento: apostolato, 101.1; assistenti regionali, 90.3; consigli regionali, 66.2; delle Fraternità, 29.1, 33.1; Fraternità locali, 62.2; Fraternità nella nazione, 65.1; internazionale, 73.0; nazionale, 67.2

Corresponsabilità: consiglio locale, 51.1; Consiglio nazionale, 67.1; Consiglio regionale, 63.1; dei membri, 30.2; economica, 30.3; per la civiltà dell'amore, 18.1; per la Fraternità, 30.1; Presidenza del CIOFS, 74.1; tra responsabili secolari e l'assistente, 95.3

Correzione: fraterna, 93.3

Coscienza: obiezione, 23.2

Costituzioni: assistente, 87.3, 91.3; capitolo generale, 70.3, 70.4, 71.1; consiglio internazionale, 73.0; consiglio regionale, 62.2; coordinamento delle Fraternità, 29.1; dimissione, 58.2; diritto proprio, 4.1; disposizioni abrogate, 7.0; doveri del consiglio, 50.2; elezioni, 31.1, 76.1, 80.0; Fraternità internazionale, 69.1, 70.1; Fraternità locali e personali, 60.0; Fraternità nazionale, 66.2, 68.1; Gi.Fra., 96.2;

interpretazione autentica, 5.1; interpretazione pratica, 5.2; osservanza, 93.1, 95.1; religiosi, 87.3; scopo, 4.3; sezioni o gruppi, 50.2; statuti di consacrati, 36.3; studio, 40.2

Cresima: celebrazione, 14.3

Cristo: amore, 24.1; centro della vita, 9.1; crocifisso, 10.0; da annunciare, 17.1; eucaristia, 14.2; fede, 26.1; manifestazione d'amore, 10.0; obbediente, 12.2; povero, 10.0; risorto, 10.0; rivelatore del Padre, 12.1; sequela, 9.1, 9.2; vincitore della morte, 10.0

Culto: opere, 30.3

Cura: dei Ministri religiosi, 88.1; orientamenti, 62.2, 74.1; per i fratelli, 42.4; per l'assistenza, 61.1; presenza dell'OFS, 66.2

Cura pastorale: affidata al Primo Ordine e al TOR, 1.4, 85.2; Fraternità locale, 47.1; passaggio, 47.2

Decadenza: dall'OFS, 58.3; decreto, 58.4

Defunto: Ministro, 81.1; registro dei ~, 52.2; suffragi, 53.4

Delegato: del Ministro locale, 42.3; del Ministro nazionale, 67.2; del Ministro regionale, 63.2; del Ministro religioso, 86.1; dell'assistente, 76.2; elezioni, 74.2, 76.2; limiti, 63.2, 76.2; visita, 67.2, 74.2

Diacono: membro dell'OFS, 2.2

Dialogo: apertura, 31.3; assistente, 58.1, 58.2; consigliere inadempiente, 84.3; decadenza dall'OFS, 58.3; in Fraternità, 15.2, 24.2; intergenerazionale, 24.2; Ministro, 58.1, 58.2; Ministro colpevole, 84.2; Ministro inadempiente, 84.1; ritiro temporaneo, 56.1

Difesa: legittima, 23.2

Difficoltà: da discutere col Consiglio locale, 50.2

Digiuno: pratica, 13.3

Dimissione: cause gravi, 58.2; Consiglio di livello superiore, 58.2; decreto, 58.4

Diocesi: apostolato, 100.2, 101.1; attività sociali, 100.2; comunione, 100.1

Diritto: a ricorrere, 93.5; ad invalidare elezioni, 79.5; al lavoro, 21.1; al proprio cammino spirituale, 1.1; alla legittima difesa, 23.2; della Chiesa, 4.1, 76.1; dell'OFS, 4.1, 76.1, 87.3, 91.3, 95.1; dell'Ordine religioso, 87.3; Fraternità personale, 60.0; membro di diritto del Consiglio, 49.1, 90.2; norme del diritto, 58.2

Diritto di voto. v. voce

Discriminazione: rifiuto della ~, 18.2

Disponibilità: fraterna, 32.2

Divorziato: in Fraternità, 24.2

Domanda: ammissione, 39.1; animazione Gi.Fra., 96.6; assistente locale, 50.2; assistenza Gi.Fra., 96.6; dimissione, 58.2; erezione canonica, 46.1; Fraternità nazionale nuova, 65.2; incontro personale, 93.3; professione, 41.1; riammissione, 57.1; risposta, 39.3; ritiro volontario, 50.2, 56.1; trasferimento, 55.0; visita fraterna, 92.2; visita pastorale, 92.2

Ecologia: Francesco, patrono dell'~, 18.4; salvaguardia del creato, 18.4

Economia: assistente, 90.2; Consiglio locale, 50.2; controllo, 54.2; corresponsabilità, 30.3; Fraternità internazionale, 74.2; Fraternità nazionale, 66.2; Fraternità regionale, 62.2; revisori dei conti, 54.3, 62.2, 66.2; verifica, 54.3, 62.2, 66.2, 74.3; verifica dovuta, 94.3; visita fraterna, 94.3

Economo. v. tesoriere

Elezione: agli uffici, 31.1; assemblea elettiva, 76.2; base elettiva, 77.2; capitolo, 77.4; capitolo generale, 70.3, 70.4; capitolo locale, 49.2, 51.2, 77.4; capitolo nazionale, 66.2, 67.2; capitolo regionale, 62.2, 63.2, 64.0, 67.2; conferma, 78.4; consiglieri, 78.3; Consiglio locale, 49.2; convocazione, 76.1; Fraternità, 31.1; Fraternità di livello superiore, 77.2; Fraternità locale, 63.2; internazionali, 70.1; invalidazione, 79.5; mandati consecutivi, 79.1, 79.3, 79.4; Ministro, 78.1; Ministro locale, 49.2; Ministro uscente, 79.2; nazionali, 74.2; presidente, 76.2, 78.4; Presidenza, 76.2; Presidenza del CIOFS, 72.2, 87.2; procedura, 76.1; proclamazione, 78.4; quorum, 77.4; rappresentanti Gi.Fra., 97.5; requisiti oggettivi, 77.3; segretario, 78.4; statuti, 80.0; ufficio vacante, 81.2; vice ministro, 78.2, 79.2; visita, verifica, 93.2, 94.4; voce attiva, 77.1, 77.2; voce passiva, 77.1, 77.2

Emarginazione: da superare, 19.2; rifiuto della ~, 18.2

Erezione canonica: condizioni, 46.2; decreto, 46.2; Fraternità locale, 46.1, 86.1; Fraternità personale, 28.3

Eucaristia. v. celebrazione eucaristica

Famiglia: condivisione, 24.2; gruppi, 24.2; propria, 12.1, 15.2, 17.4, 23.1, 23.3, 24.1; religiosa, 2.1; società, 24.3; spirituale, 1.2; spiritualità, 24.2; testimonianza, 24.1

Famiglia Francescana: comprende l'OFS, 1.3, 1.4, 73.0, 85.1; comunione, 3.2, 32.1, 85.2, 89.1, 92.1, 94.2, 98.1; Gi.Fra., 96.6; nella Chiesa, 1.2; pace, 23.1

Fanciullo. v. bambino

Fede: abbandono della ~, 58.3

Finanze. v. economia

Formazione: agente, 37.2; animata dal Consiglio, 50.1; animatori, 62.2; assistente, 41.1; cammino, 8.2, 37.2; coordinamento, 52.3; corsi, 44.3; degli animatori, 31.1; degli assistenti, 95.3; della Fraternità, 95.4; esperienze, 44.3; evangelica francescana, 71.1; Fraternità, 37.3; Fraternità locale, 62.2; Fraternità nuova, 46.2; Gi.Fra., 96.3, 96.5, 97.2; incontri, 44.3; maestro, 41.1, 52.3; mezzi, 37.4; nazionale, 66.2; neo-professi, 44.2; professi temporanei, 44.2; responsabili, 37.2; responsabilità propria, 37.3; tempo, 37.1; visita, 93.3

Formazione iniziale: compito dell'assistente, 90.1; comune, 40.1; contenuto, 40.2; durata, 40.1; Fraternità, 40.3; modo, 40.1; partecipazione, 41.2; pedagogia, 40.4; professione, 41.1; prolungamento, 41.3; scopo, 40.1; validità della ~, 94.2

Formazione permanente: compito dell'assistente, 90.1; dei fratelli, 44.1; scopo, 44.3; validità della ~, 94.2

Francescano secolare: ammalato, 27.1; anziani, 27.1; apostolato, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4; assistente, 89.4; azione, 12.3; beatitudini, 15.1, 36.1; carisma, 100.3; Chiesa, 71.1, 100.2; civiltà, 18.1; collaborazione, 18.3, 18.4, 21.1, 23.1, 24.3, 101.1; coniugati, 24.1; contemplazione, 12.3; conversione, 8.2; disponibilità, 71.1; e Maria, 16.1, 16.2; ecologia, 18.4; educazione, 25.0; famiglia, 24.1; Famiglia Francescana, 98.1; formazione, 8.2, 37.3; fratellanza, 18.2; impegni, 8.1, 9.2, 14.1; impegno, 15.2, 15.3, 18.2, 18.3, 20.2, 21.1; inattivo, 53.3; iniziative, 23.1; intervento, 22.3; isolato, 53.3; laico, 14.1; lavoro, 20.2; lievito, 19.1; minorità, 19.2; nel CIOFS, 70.1; obbedienza, 12.2; pace, 23.1; penitenza, 13.1; povertà, 15.1, 15.2; preghiera, 12.3; preghiera liturgica, 14.4; professione, 8.1; professore perpetuo, 77.1, 77.2; professore temporaneo, 77.1; purezza, 15.4; raccoglimento, 14.5; reciprocità vitale, 85.2, 89.1; riammissione, 57.1; ricreazione, 21.2; rischi, 12.2; sacramenti, 14.3; scelte, 19.1, 19.2, 22.2, 44.3; scelte coraggiose, 12.2; servizio, 22.2; sfide, 14.1; silenzio, 14.5; società, 71.1; speranza, 26.1, 27.2; Spirito Santo, 11.0; spiritualità, 9.1; studio, 9.2; testamento, 23.3; testimonianza, 12.1; trasferimento, 55.0; vita pubblica, 22.1; vocazione, 8.2, 20.1, 45.1; voti privati, 36.1

Francescano/a: assistente, 89.4

Francesco d'Assisi: da imitare, 10.0; dolore, 26.1; e Maria, 16.1, 16.2; ecologia, 18.4; esempio, 42.1; eucaristia, 14.2; fascino, 25.0, 96.1; formazione, 40.2; ispiratore, 3.2, 12.1, 28.1, 35.1, 71.1, 96.2, 99.1, 103.2; lavoro, 21.1; messaggio, 18.1; modello ed ispiratore, 98.1; non violenza, 22.3; padre, ispiratore e modello, 1.2; predicatore, 17.3; scritti, 44.3; Spirito Santo, 11.0; vita e dottrina, 35.2

Fratellanza: amore, 23.1; fonte, 15.4; nell'OFS, 28.1; Spirito Santo, 11.0; tra i popoli, 18.3; umana, 12.1; universale, 12.1, 18.2, 20.2, 26.1; vocazione dell'OFS, 3.3

Fraternità (in genere): adesione, 53.5; amore, 32.2; animazione, 31.1, 31.4; animazione della Gi.Fra., 97.2; archivio, 39.4, 42.5, 48.1, 48.2; assistente, 89.4; assistenza, 86.1, 89.2; biblioteca, 48.1, 48.2; cessazione, 48.1; collaborazione, 23.1; comunione, 24.2, 29.1, 32.1, 94.2; comunità d'amore, 16.2; comunità ecclesiale, 3.3, 31.2; coordinate, 33.1; corresponsabilità, 30.1, 30.2; decisioni, 31.4; defunti, 53.4; e Maria, 16.2; erezione, 95.2; esperienza, 40.1; eucaristia, 14.2; formazione, 9.2, 17.2, 37.2, 37.3, 44.2; giovani, 97.1; gruppi, 34.0; gruppi ecclesiali, 103.1; impegno, 28.2, 42.4; in difficoltà, 31.1; ingresso, 37.2; inizi, 31.1; iniziative coraggiose, 22.2; nella diocesi, 100.2; Ordinario del luogo, 101.2; parrocchia, 14.3, 95.2, 102.1; parrocchia francescana, 102.2; patrimonio, 48.1, 48.2, 54.1; penitenza, 13.1; personalità giuridica, 1.5, 29.2; preghiera liturgica, 14.4; propria, 17.4, 30.3; registri, 42.5, 57.2; relazioni ecumeniche, 103.2; reviviscenza, 48.2; ripresa, 31.1; ritiro definitivo, 58.1; ritiro temporaneo, 56.1; riunione, 26.2, 31.4; secolare, 35.1; senza Consiglio, 31.1; servizio, 36.1; sezioni, 34.0; società, 28.2; sospensione, 56.2; speranza, 27.2; stimolo, 15.2; testimonianza, 45.2; trasferimento, 55.0; unica, 34.0; vari livelli, 1.5, 28.2, 29.1; visitata, 93.2, 93.5; vitalità, 45.1

Fraternità di livello superiore: finanziamento, 30.3; Fraternità cessata, 48.1; voce attiva, 77.2; voce passiva, 77.2

Fraternità Francescana Secolare: altro nome dell'OFS, 1.3

Fraternità internazionale: animazione, 69.2; definizione, 69.1; documenti ufficiali, 74.2; patrimonio, 74.3; persona giuridica, 74.2; Statuti, 6.1; verifica finanziaria, 74.3

Fraternità locale: animazione e guida, 51.1; archivio, 46.2; assemblea, 49.2; assistenza, 88.2, 88.3, 90.3, 91.2; capitolo, 49.2; celebrazione particolare, 53.2; cellula prima, 47.1; comunità ecclesiale, 53.2; Consiglio, 49.1; cura pastorale, 47.1, 88.1; dialogo, 58.2; direttive nazionali, 62.2; elezioni, 63.2; elezioni da non presiedere, 76.2; erezione, 28.3, 46.1, 46.2, 86.1, 88.2; iniziazione, 40.3; inserimento, 53.3; mantenere contatti, 53.3; nella Chiesa, 53.2; nuova, 46.2; nuova nazione, 46.3; obbedienza, 33.2; orientamenti, 62.2; passaggio di cura pastorale, 47.2; patrimonio, 54.3; raggruppate, 29.1; registri, 52.2;

riunioni, 51.2, 53.1; scelte, 50.1; sostegni, 62.2; sprovvista d'assistenza, 88.4; Statuto, 6.3; sussidiarietà, 33.2; visita, 62.2, 66.2, 88.2, 93.1, 93.2, 93.3; visita fraterna, 63.2; voce, 77.1

Fraternità nazionale: animazione, 65.3; animazione e guida, 67.1; assistenza, 90.3, 91.2; assistenza collegiale, 88.5; capitolo, 68.1; Chiesa, 66.2, 67.2; condivisione, 71.1; costituzione, 65.2; definizione, 65.1; economia, 66.2; patrimonio, 66.2; rappresentanza, 67.2; rappresentanza nel CIOFS, 66.2; sede, 65.3; Statuto, 6.2, 65.3

Fraternità personale: di sacerdoti, 35.2; diritto applicabile, 60.0; erezione, 28.3; Statuti, 35.2

Fraternità regionale: animazione, 61.3, 62.2, 63.1; assistenza, 90.3, 91.2; assistenza collegiale, 88.5; costituzione, 61.2; definizione, 61.1; economia, 62.2; nella nazione, 65.1; patrimonio, 62.2; personalità giuridica civile, 63.2; rappresentante legale, 63.2; revisori dei conti, 62.2; sede, 61.3; Statuto, 6.3; visita, 66.2; visita fraterna, 63.2; visita pastorale, 63.2

Genitore solo: in Fraternità, 24.2

Gi.Fra. v. Gioventù Francescana

Gioia: di vivere, 26.1; francescana, 26.1, 26.2; testimonianza, 12.1

Giovane: attirato da Francesco, 96.1; vocazione, 96.2

Gioventù Francescana: animatore fraterno, 97.2; animazione fraterna, 96.6; assistenza spirituale, 96.6; comunione con l'OFS, 94.2, 97.3; da promuovere, 97.1; definizione, 96.2; Famiglia Francescana, 96.6; formazione, 96.3, 96.5; impegno personale, 96.3; nel CIOFS, 97.5; organizzazione, 96.5; passaggio all'OFS, 96.4; Presidenza del CIOFS, 72.1; promessa, 96.3; rappresentanza nell'OFS, 97.4; Regola dell'OFS, 96.3

Giunta esecutiva: nazionale, 66.1; regionale, 62.1

Giustizia: pace, 23.1; promozione, 22.2

Gruppo: Consiglio locale, 50.2; di fanciulli, 25.0; di sposi, 24.2; ecclesiale, 100.2, 103.1; familiari, 24.2; giovanili, 25.0; nella Fraternità, 34.0; norme, 34.0; pluralismo, 71.1; visita, 93.3; voti privati, 36.2

Guida: Fraternità, 31.1, 32.2, 33.1; Fraternità internazionale, 69.2, 73.0; Fraternità locale, 51.1; Fraternità nazionale, 65.3, 67.1; Fraternità regionale, 61.3, 63.1

Impedimento: Ministro, 52.1

Impegno: animazione, 30.2, 31.2; apostolico, 100.1; beatitudini, 15.1, 36.1; cristiano, 24.1; di vita, 85.2; giustizia, 18.2, 18.3, 22.2; lavoro, 20.2, 21.1; missione, 3.2, 20.1; obbedienza, 33.2; per la Gi.Fra., 97.2; perpetuo, 2.1, 42.2; povertà, 15.2, 15.3; professione, 1.3, 8.1, 42.1, 52.3; promessa Gi.Fra., 96.3; reciproco, 42.4; riflessione di fede, 14.1; sequela di Cristo, 9.2; società, 28.2, 40.2, 50.1; spirituale, 27.2

Incompatibilità: due livelli diversi, 82.0; stesso livello, 82.0; uffici, 82.0

Incontro. v. riunione

Indifferenza: rifiuto della ~, 18.2, 22.2

Ingresso: in Fraternità, 37.2; nell'OFS, 38.1

Iniziazione: esenzioni dal tempo dell'~, 38.3; tempo, 37.1, 38.1

Interpretazione: della Regola, 5.1; delle Costituzioni, 5.1, 5.2; di punti specifici, 5.3

Irregolarità: del Consiglio, 84.6; del Ministro, 84.6

Istituto religioso: altius moderamen, 1.4; di vita consacrata, 2.1

Laici: nell'OFS, 3.2; vocazione nell'OFS, 2.2

Lavoro: dono, 21.1; professionale, 20.2; programma regionale, 62.2; scopo, 15.2; servizio, 21.1; testimonianza, 12.1

Legge: dell'amore, 12.2; giusta, 22.1

Liturgia: animazione, 102.1; della Chiesa, 14.4; delle Ore, 14.4; santifica, 17.4; visita, 95.4

Maestro della formazione: compiti, 52.3; consultazione, 41.1; coordina la formazione, 52.3; formazione iniziale, 52.3; informa il Consiglio, 52.3; responsabile, 37.2

Maggioranza: assoluta, 78.1, 78.3; due terzi nel primo scrutinio, 79.1, 79.3; relativa, 78.3

Magistero: della Chiesa, 40.2, 44.3, 99.1

Malattia: accettazione, 27.1

Mandato: consecutivo, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4; sessennale, 79.4; triennale, 79.1, 79.3

Maria: devozione, 16.1; Madre di Gesù, 16.1; modello, 16.1, 16.2; vocazione, 16.1

Matrimonio: celebrazione, 14.3; sacramento, 24.1

Ministero: liturgia, 101.1; parola, 101.1

Ministro: animatore e guida, 31.1, 86.2; dialogo, 56.1, 58.1, 58.2; elezione, 78.1; formazione, 37.2; Fraternità personale, 39.1; inadempiente, 84.1; irregolarità, 84.6; limiti, 76.2; mandati consecutivi, 79.1;

non chiede visita, 92.3; responsabilità, 32.1; richiesta di riammissione, 57.1; rinuncia, 83.1; ritiro definitivo, 58.1; servizio, 31.2; temporaneo, 32.2; uscente, 79.2; vacante, 81.1; visita, 94.4

Ministro generale: animatore e guida, 69.2; capitolo generale, 74.2; chiede visita pastorale, 74.2; compiti, 74.2; comunione con Primo Ordine e TOR, 74.2; Conferenza assistenti generali, 74.2; documenti ufficiali, 74.2; elezioni da presiedere, 74.2; interventi urgenti, 74.2; mandati consecutivi, 79.4; nella Presidenza del CIOFS, 72.1; patrimonio, 74.2; Presidenza del CIOFS, 74.1; primo responsabile, 74.1; rappresenta l'OFS, 74.2; rappresentante legale, 74.2; richiede visita, 92.2; riunioni della Presidenza, 74.2; segno di comunione, 74.2; verifica finanziaria, 74.3; visita, 74.2

Ministro locale: ammissione, 39.1; capitolo elettivo, 51.2; chiede la visita, 51.2; compiti, 51.2; Costituzioni, 51.2; elezione, 49.2; primo responsabile, 51.1; professione, 41.1, 42.3; rappresenta la Fraternità, 51.2; rappresentante legale, 51.2; relazione annuale, 51.2; richiede visita, 92.2; riunioni del Consiglio, 51.2; riunioni Fraternità, 51.2

Ministro nazionale: animatore, 65.3, 67.1; attività nazionali, 67.2; chiede la visita, 67.2; compiti, 67.2; elezioni regionali, 67.2; primo responsabile, 67.1; rappresentante, 67.2; rappresentante legale, 67.2; richiede visita, 92.2; riferisce sull'OFS, 67.2; riunioni del Consiglio, 67.2; visita, 67.2

Ministro regionale: anima, 61.3; capitolo, 63.2; capitolo da presiedere, 63.2; chiede la visita, 63.2; compiti, 63.2; Fraternità da visitare, 63.2; incontri a cui partecipare, 63.2; primo responsabile, 63.1; rappresentante legale, 63.2; relazione annuale, 63.2; richiede visita, 92.2; riunioni del Consiglio, 63.2

Ministro religioso: cura dell'OFS, 86.1; generale, 85.2, 86.1, 87.1, 87.3, 91.2; provinciale, 85.2, 86.1, 88.1; responsabile per l'assistenza, 88.1; servizio, 86.2

Missione: della Chiesa, 17.1; dell'OFS, 29.2, 99.2, 100.3; francescana, 3.2; nella Chiesa, 44.1; sacerdotale, 35.1; Spirito Santo, 11.0

Moderamen. v. *altius moderamen*

Mondo. v. *società*

Morte: di Cristo, 12.2; rispetto, 24.1; sorella, 27.2

Nazione: iniziare l'OFS, 46.3

Neo-professo: formazione, 44.2, 52.3

Nubile: in Fraternità, 24.2

Obiezione: di coscienza, 23.2

OFS. v. *Ordine Francescano Secolare*

Ordinario del luogo: autorizzazione previa, 89.5; consenso, 46.1; vigilanza, 101.2

Ordine Francescano Secolare: adesione, 53.5; *altius moderamen*, 87.1; altri nomi dell'OFS, 1.3; animazione e guida, 73.0; animazione Gi.Fra., 97.2; appartenenza, 4.3, 53.3; articolata, 28.2; assistenza, 1.4, 88.2, 88.5, 89.1, 91.3; associazione pubblica, 1.5, 99.2; capitolo generale, 70.3; comunione, 89.3; condizioni d'appartenenza, 2.1, 2.2; coordinamento, 33.1; cura pastorale, 85.2, 86.1; da iniziare in una nazione, 46.3; decadenza, 58.4; definizione, 1.3; dimissione, 58.2; diritto, 4.1; diritto proprio, 95.1; Famiglia Francescana, 73.0; formazione, 71.1; Fraternità internazionale, 69.1; Fraternità regionale, 62.2; Gi.Fra., 96.2, 96.4, 97.3; giovani, 96.1; indole, 3.1, 71.1; inserimento, 37.1; interdipendenza, 73.0; internazionale, 73.0; natura, 4.2; nazione, 67.2; nella Chiesa, 1.5; nella Famiglia Francescana, 1.3, 85.1; nella nazione, 66.2; organizzazione, 4.3, 29.3; origine, 28.1; partecipazione parziale, 103.1; presente nel mondo, 71.1; Primo Ordine e TOR, 74.2; problemi, 73.0; rappresentante, 74.2; rappresentanza nella Gi.Fra., 97.4; reciprocità, 73.0; regime, 4.3; Regola, 4.2; religiosi, 87.3, 88.1; ritiro definitivo, 58.1; Romano Pontefice, 99.2; scopo, 4.2; sede, 4.3; specificità, 2.1; spirito, 4.2; tradizione, 71.1; unione organica, 30.1; unità, 29.1, 61.1, 71.1, 92.1; vocazione, 3.3

Ordine religioso francescano: erezione canonica, 47.1; passaggio di cura pastorale, 47.2; proprio, 87.3

Pace: atteggiamento, 23.1; famiglia, 23.3; fondamento, 23.1; Fraternità, 32.1; giustizia, 23.1; istituzioni, 23.1; vissuta, 10.0

Padre: adorazione, 14.5; esperienza, 26.1; fiducia, 15.1; passaggio al, 27.2; presente, 12.3; rivelazione, 12.1; volontà, 10.0, 12.2

Papa: comunione, 99.1; pace, 23.1; Romano Pontefice, 99.2

Parrocchia: animazione, 102.1; francescana, 102.2

Parroco: visita, 95.2

Passaggio: ad altra Fraternità, 55.0

Patrimonio: devoluzione, 54.2; Fraternità, 54.1; Fraternità internazionale, 74.2; Fraternità locale, 54.3; Fraternità nazionale, 66.2; Fraternità regionale, 62.2; verifica, 54.3; visita fraterna, 94.3

Penitenza: fratelli e sorelle della ~, 13.1; mezzi, 13.1; opere, 17.4; pratiche, 13.3

Personalità giuridica civile: da acquistare, 29.2, 54.1; estinzione, 54.2; Fraternità internazionale, 74.2; Fraternità locale, 51.2; Fraternità nazionale, 67.2; Fraternità regionale, 63.2; rappresentante legale, 67.2; visita, 94.3

Personalità giuridica ecclesiale: Fraternità internazionale, 69.1; singole Fraternità, 1.5, 29.2

Pessimismo: rifiuto del ~, 26.1

Pluriformità: espressioni, 33.1

Povertà: evangelica, 15.1, 15.2; miseria, 19.2

Pregliera: anima dell'essere e dell'operare, 12.3; in famiglia, 24.1; in Fraternità, 15.2; liturgica, 14.4; per i defunti, 53.4; personale, 30.2; santifica, 17.4

Presidente: delle elezioni, 78.4; internazionale, 69.2; o Ministro, 31.1

Presidenza del CIOFS: animazione e guida, 69.2; approva statuti, 6.2, 36.2, 96.5; assemblea internazionale, 73.0; assistenti generali, 72.1; assistenza, 90.3; capitolo generale, 73.0; chiarifica Costituzioni, 5.3; chiede assistente generale, 91.2; collaborazione, 73.0; compiti, 73.0; composizione, 72.1; consiglieri, 72.1, 72.2; convocazione del capitolo generale, 74.2; coordina, anima, guida, 73.0; corresponsabilità, 74.1; costituisce Fraternità nazionali, 65.2; da informare, 74.1, 74.2; doveri varie, 73.0; economia, 74.3; elezione, 72.2, 76.2, 87.2; Fraternità nazionale, 66.2; Fraternità nuova, 46.3; interventi, 73.0; mandati consecutivi, 79.4; Ministro generale, 72.1; orientamenti, 74.1; parte del CIOFS, 70.2; patrimonio, 74.2; priorità, 71.1; rappresentante Gi.Fra., 72.1; relazioni annuali, 66.2; ricorso, 59.0; riunione internazionale, 73.0; riunioni, 74.2; vice ministro generale, 72.1; visita, 74.2, 87.2, 92.2

Prete. v. sacerdote

Primo Ordine e TOR: altius moderamen, 1.4; assistenza, 50.2, 85.1, 91.1; case o chiese, 46.1; comunione, 76.2, 89.1, 89.3, 95.1; Costituzioni, 85.1; cura pastorale, 85.2; rapporti, 85.1

Professione: anzianità di ~, 78.1; atto, 42.5; condizioni, 41.2; definizione, 42.1; della Regola, 37.1, 50.2; di vita evangelica, 1.3, 8.1, 17.1; età minima, 41.2, 43.0; Fraternità nuova, 46.2; impegno reciproco, 42.4; incorpora nell'OFS, 42.2; informazione, 52.3; perpetua, 31.3, 42.2, 46.2; registro delle ~, 52.2; ricevuta dal Ministro, 42.3; richiesta, 41.1; rito, 42.3; temporanea, 42.2

Professo temporaneo: formazione, 44.2

Progetto: di vita, 9.1

Promessa: Gi.Fra., 96.3

Promessa di vita evangelica. v. professione

Promozione: vocazionale, 45.1, 45.2

Purezza: del cuore, 15.4

Quorum: capitolo elettivo, 77.4

Rapporti: Santa Sede, 87.2

Rappresentante Gi.Fra.: Consiglio dell'OFS, 97.4; Consiglio internazionale, 70.1, 97.5; Presidenza del CIOFS, 72.1

Rappresentante legale: Ministro generale, 74.2; Ministro locale, 51.2; Ministro nazionale, 67.2; Ministro regionale, 63.2

Reciprocità vitale: religioso-secolare, 89.1

Registro: ammissione, 39.4; contributi, 52.4; degli iscritti, 52.2; dei decessi, 52.2; dei ritiri, 52.2; dei trasferimenti, 52.2; dei verbali del Consiglio, 52.2; dell'amministrazione, 52.2; delle accettazioni, 52.2; delle professione, 52.2; Fraternità locale, 52.2; nota della visita, 93.2; professione, 42.5; ritiro, 56.3; ritiro definitivo, 58.1; segretario, 52.2; sospensione, 56.3; spese, 52.4; visita, 93.2

Regola: aiuto per i coniugati, 24.1; anteriore, 1.3; approvata dal Papa, 99.2; approvata dalla Chiesa, 1.3; base dell'OFS, 4.2; coordinamento delle Fraternità, 29.1; da applicare, 4.3; diritto proprio, 4.1; elezioni, 31.1; fedeltà, 92.1; impegno di vita, 8.2; interpretazione autentica, 5.1; ispira la Gi.Fra., 96.3; osservanza, 93.1, 95.1; professione, 37.1, 42.1, 52.3; stimolo per i sacerdoti, 35.2; studio, 40.2

Relazione: annuale locale, 51.2; annuale nazionale, 66.2; annuale regionale, 62.2, 63.2; della visita, 93.2

Religioso: affetto fraterno, 89.3; francescano, 89.3; interessamento per l'OFS, 87.3, 88.1; reciprocità vitale, 89.1

Religioso/a: francescano, assistente, 89.4; non francescano, assistente, 89.4

Responsabile: compiti, 31.4; della formazione, 37.2; della Gi.Fra., 97.3; delle Fraternità, 29.3; formazione, 9.2, 37.4; fratelli professi, 31.3; Ministro nazionale, 67.1; Ministro generale, 74.1; Ministro locale, 51.1; Ministro regionale, 63.1; visita, 94.1, 94.4

Revisione: di vita, 13.1, 15.2

Revisori dei conti: Fraternità locale, 54.3; Fraternità nazionale, 66.2; Fraternità regionale, 62.2

Reviviscenza: Fraternità, 48.2
Riammissione: ritiro, 57.1, 57.2; sospensione, 57.1, 57.2
Richiesta. v. domanda
Riconciliazione: frutti, 23.1; nella Fraternità, 32.1; sacramento, 13.1
Ricorso: Consigli di livello superiore, 59.0; contro rimozione dall'ufficio, 84.4; dicastero competente, 59.0; visita, 93.5
Ricreazione: valore, 21.2
Rimozione: consigliere, 84.3; consiglio o responsabili, 84.6; del Ministro, 84.1, 84.2; Ministro generale, 84.5; ricorso sospensivo, 84.4; vice ministro, 84.3; visita, 94.4
Rinnovamento: comunitario, 13.2; della Chiesa, 13.2; personale, 13.2
Rinunzia: conferma, 83.1; consiglieri, 83.2; Ministro, 81.1, 83.1; vice ministro, 83.2; visita, 94.4
Ritiro: conseguenze, 56.3; Consiglio locale, 50.2; da annotare, 56.3, 58.1; definitivo, 58.1; registro dei ~, 52.2; riammissione, 57.1, 57.2; spirituale, 13.1; temporaneo, 56.1
Rito: della professione, 42.3; dell'ammissione, 39.4
Rituale: ammissione, 39.4; diritto proprio, 4.1; elezioni, 78.4; preghiera liturgica, 14.4; professione, 42.3
Riunione: animazione, 31.4; Consiglio internazionale, 70.3, 70.4, 71.2, 74.2; Consiglio locale, 51.2; Consiglio nazionale, 67.2; Consiglio regionale, 63.2; della Presidenza del CIOFS, 74.2; di Fraternità, 26.2, 53.1; formazione iniziale, 40.3; frequenza, 53.1; internazionali, 73.0; nazionali, 63.2, 68.2
Sacerdote: Fraternità, 35.2; membro dell'OFS, 2.2, 35.1, 35.2; vocazione all'OFS, 35.1
Sacramento: Chiesa, ~ di salvezza, 14.1; di salvezza, 17.1; matrimonio, 24.1; riconciliazione, 13.1; segni sacri, 14.3
Santa Sede: cura pastorale, 1.4; iniziative, 99.1; interpreta Regola e Costituzioni, 5.1; rapporti, 87.2; ricorso, 59.0
Santità: personale, 14.3; servizio, 14.3; vocazione, 1.1, 17.4
Scadenza annuale: formazione iniziale (almeno), 40.1, 41.2; formazione iniziale (prolungamento), 41.3; professione temporanea, 42.2; programma, 66.2; relazione, 51.2, 62.2, 63.2, 66.2
Scadenza sessennale: capitolo generale, 70.4; mandato internazionale, 79.4; visita, 67.2, 92.2
Scadenza triennale: capitolo locale, 49.2, 51.2; capitolo nazionale, 67.2; capitolo regionale, 63.2; mandato, 79.1, 79.3; visita, 51.2, 63.2, 92.2
Scelta: coraggiosa, 12.2, 22.2, 50.1; non portare armi, 23.2; operativa, 34.0; preferenziale, 19.2; vita evangelica, 8.2
Scomunica: dichiarata, 58.3
Scrutatore: capitolo, 76.4
Scrutinio: elezione, 78.1, 78.3; primo, 79.1, 79.3
Secolarità: indole, 20.1; indole dell'OFS, 3.1; tipi, 3.2
Sede: Consiglio internazionale, 69.2; Fraternità nazionale, 65.3; Fraternità regionale, 61.3
Segno distintivo: dell'appartenenza, 43.0
Segretario: archivio, 52.2; atti ufficiali, 52.2; capitolo, 76.4; compiti, 52.2; comunicazioni, 52.2; elezione, 78.4; registri, 52.2; tutti livelli, 52.5
Separato: in Fraternità, 24.2
Sequela: di Cristo, 9.1, 9.2
Servizio: al Regno, 17.1; assistenza, 89.2, 89.4; Chiesa, 100.3; diocesano, 100.2; fraterno, 32.2; inadeguato, 94.4; Ministri religiosi, 86.2; Ministro o consigliere, 31.2; Presidenza del CIOFS, 73.0; qualità, 89.5; visita, 94.4
Sezione: Consiglio locale, 50.2; della Fraternità, 34.0; visita, 93.3
Sfruttamento: rifiuto dello ~, 15.3, 18.2
Società: appartenenza, 20.1; avvenimenti, 44.3; famiglia, 24.3; fraterna, 18.1; impegno, 44.1; istanze, 15.2; pace, 23.1; presenza, 17.4, 31.2; responsabilità, 20.2, 22.1; servizio, 15.2, 28.2; sfide, 8.2, 12.2, 18.3; testimonianza, 12.1, 24.1; vita, 31.3; vita evangelica, 40.2
Sofferenza: senso e valore, 10.0
Sospensione: conseguenze, 56.3; Consiglio locale, 50.2; da annotare, 56.3; dalla Fraternità, 56.2; riammissione, 57.1, 57.2
Spirito Santo: agente di formazione, 37.2; animatore, 11.0, 12.1; e Vangelo, 9.2; vocazione, 11.0
Spiritualità: familiare, 24.2; propria, 1.1, 1.2; secolare, 3.1, 9.1, 66.2
Sposi: amore, 24.1; gruppi, 24.2

Statuto: assistenza, 91.3; diritto proprio, 4.1; elezioni, 31.1; Fraternità internazionale, 6.1, 70.1; Fraternità locale, 6.3, 50.2; Fraternità nazionale, 6.2, 65.3; Fraternità personale, 35.2; Fraternità regionale, 6.3; gruppi di consacrati, 36.2, 36.3; particolare, 77.2, 78.3, 80.0, 81.3; regionale, 61.3, 62.1

Statuto internazionale: capitolo generale, 70.4; Consiglieri internazionali, 75.0; Consiglio internazionale, 70.1, 71.2; elezione internazionale, 72.2; Presidenza del CIOFS, 74.2; proprio, 69.1; rappresentanti Gi.Fra., 97.5; requisiti elezioni, 77.3; riunioni, assemblee, 73.0

Statuto nazionale: adesione alla Fraternità, 53.5; assemblee, 68.2; capitolo, 66.2, 67.2, 68.1; capitolo regionale, 64.0; Consiglio nazionale, 66.1; cura pastorale, passaggio, 47.2; età della professione, 41.2, 43.0; fanciulli, 25.0; formazione iniziale, 40.1; Fraternità regionale, 61.2, 61.3; Gi.Fra., 96.5; giovani, 25.0; iniziazione, 38.2; norme economiche, 52.4; organizzazione dell'OFS, 29.3, 46.1; orientamenti, 53.3; patrimonio, 54.1, 54.3; personalità giuridica civile, 54.2; quorum capitolo locale, 77.4; requisiti elezioni, 77.3; riunioni nazionali, 68.2; sezioni o gruppi, 34.0; tempo di formazione iniziale, 41.3

Studio: delle Scritture, 9.2

Suffragio. v. defunto

Superiore religioso: assistente locale, 91.2; assistente nazionale, 91.2; assistente regionale, 91.2; assistenza, 91.1; assistenza Gi.Fra., 96.6; autorizzazione, 89.5; collegialità, 88.4, 88.5; da informare, 61.2, 65.2; erezione canonica, 46.1, 88.2; maggiore, 88.1, 88.2; nomina l'assistente, 89.2, 89.4, 91.3; provvede assistente, 50.2; responsabilità, 88.3, 89.1, 89.5; tenersi informato sull'assistenza, 88.2; visita Fraternità locale, 88.2

Sussidiarietà: tra Fraternità, 33.2

Svago: valore, 21.2

TAU: segno distintivo, 43.0

Tempo di formazione: durata, 40.1; inserimento nell'OFS, 37.1; modo, 40.1; riunioni, 40.1; scopo, 40.1

Tempo di iniziazione: durata e modi, 38.2; inserimento nell'OFS, 37.1; scopo, 38.1

Tempo libero: forme qualificate, 21.2

Terzo Ordine Francescano (TOF): altro nome dell'OFS, 1.3

Tesoriere: compiti, 52.4; contributi, 52.4; registro, 52.4; rende conto, 52.4; spese, 52.4; tutti livelli, 52.5

Testamento: dei propri beni, 23.3

Testimonianza: assistente, 76.2, 89.3; Chiara d'Assisi, 98.2; della Chiesa, 17.1; di fede, 12.1; di vita, 100.3; famiglia, 24.1; nell'ambiente, 19.1; personale, 17.1, 30.2, 45.2; propria, 31.4

Trasferimento: ad altra Fraternità, 55.0; registro dei ~, 52.2

Ufficio: incompatibile, 82.0; vacante, 81.1, 81.2, 81.3

Unzione degli infermi: celebrazione, 14.3

Vacanza: consigliere, 81.3; Ministro, 52.1, 81.1; vice ministro, 81.2

Vangelo: amato, 9.2; da vivere, 3.3; impegno di vita, 8.1; vita, 8.2, 26.1, 44.3

Varietà: culturale, 33.1

Vedovo: in Fraternità, 24.2

Verifica finanziaria: commissionata, 94.3; internazionale, 74.3; locale, 54.3; nazionale, 66.2; regionale, 62.2; visita fraterna, 94.3

Vescovo: collaborazione, 101.1; comunione, 99.1; diocesano, 3.2; membro dell'OFS, 2.2; visita, 95.2

Vice ministro: assume l'ufficio del Ministro, 52.1, 81.1; collabora con il Ministro, 52.1; compiti, 52.1; elezione, 78.2, 79.2; generale, 72.1; mandati consecutivi, 79.1, 79.4; rinuncia, 83.2; sostituisce il Ministro, 52.1; tutti livelli, 52.5; vacante, 81.2

Violenza: rinuncia, 22.3

Visita: congiunta, 93.4; Consiglio, 93.1, 93.2; disposta dal livello superiore, 84.6, 92.3; formazione, 93.3; Fraternità locale, 93.1, 93.2, 93.3; gruppi, 93.3; relazione, 93.2; richiesta, 51.2, 63.2, 67.2, 92.2; sezioni, 93.3; svolgimento, 93.2

Visita fraterna: Consiglio nazionale, 67.2, 74.2; Consiglio regionale, 63.2, 66.2, 67.2; d'iniziativa, 62.2, 66.2; economia, 94.3; formazione, 94.2; Fraternità locale, 51.2, 62.2, 63.2, 66.2; iniziative, 94.2; Ministro regionale, 63.2; momento di comunione, 94.1; orientamenti, 94.2; presenza nella Chiesa, 94.2; problemi, 94.4; rapporti con altre Fraternità, 94.2; ricorso, 93.5; scopo, 92.1; verifiche, 94.4

Visita pastorale: assistenza, 95.3; collaborazione, 95.3; comunione con la Chiesa, 95.2; Consiglio nazionale, 67.2; Consiglio regionale, 63.2; definizione, 95.1; Fraternità locale, 51.2, 88.2; Ministri religiosi, 86.1; Presidenza del CIOFS, 74.2, 87.2; ricorso, 93.5; scopo, 92.1; vita spirituale della Fraternità, 95.4

Visitatore: compiti, 93.1; fraterno, 94.2, 94.3, 94.4; incontri, 93.3; limiti, 94.5; pastorale, 95.2; programma, 93.2; secolare e religioso, 93.4

Vita: concepimento, 24.1; cristiana, 96.2; della diocesi, 100.2; della Fraternità, 30.1, 30.3; di famiglia, 12.1; di fraternità, 4.3, 31.4, 40.3, 50.1, 53.3, 56.2, 92.1; eterna, 26.1; evangelica, 8.2, 31.3, 40.2, 44.3, 71.1; familiare, 24.2; internazionale, 73.0; progetto, 2.1, 9.1; pubblica, 22.1; rispetto, 24.1, 24.3; senso e valore, 10.0

Vocazione: alla santità, 1.1; all'OFS, 42.1; aspirante, 39.2; crescita, 96.3; discernimento, 38.1; fedeltà, 94.1; francescana, 22.2, 44.3; giovani, 96.1, 96.2, 97.1; maturazione, 40.1, 44.2; promozione, 45.1, 45.2; propria, 31.2; ricostruire la Chiesa, 100.1; sacerdoti dell'OFS, 35.2; secolare, 20.1, 24.1; sorgente, 11.0

Vocazione dell'OFS: chierici, 3.2; chierici secolari, 2.2; conversione, 13.1; laici, 2.2, 3.2; penitenza, 13.1; secolare, 3.2; specificità, 2.1; vivere il Vangelo, 3.3

Voce: consigliere Gi.Fra., 97.4; dell'assistente, 90.2; diritto di voce, 56.3; elezioni, 76.3; Fraternità di livello superiore, 77.2; Fraternità locale, 77.1; quorum, 77.4

Voce attiva: possono eleggere, 77.1

Voce passiva: possono essere eletti, 77.1

Votazione: segreta, 41.1, 56.2

Voti privati: membri dell'OFS, 36.1

Voto, diritto. v. voce